



Marco Galimberti

(dottorando di ricerca in Public and International Law nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza)

Il secolarismo all'ombra dei minareti: il principio costituzionale di laicità nella Turchia moderna e contemporanea *

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva - 2. La *Türkiye Cumhuriyeti* tra eredità islamica e legittimazione internazionale - 3. La laicità dello Stato: il fondamento della nuova identità nazionale - 4. Le forze armate e la Corte costituzionale: i 'custodi' della *laiklik* - 5. La parabola dell'AKP: dall'impulso riformista alla recente involuzione autoritaria - 6. Le implicazioni giuridiche del fallito golpe del 2016.

1 - Premessa introduttiva

*"V'è chi afferma che l'unità religiosa sia il fondamento d'una nazione. Ma noi vediamo nello Stato turco da noi fondato esattamente il contrario"*¹. Queste parole pronunciate da Mustafa Kemal Atatürk - fondatore e primo Presidente della Repubblica turca (*Türkiye Cumhuriyeti*) - appaiono paradigmatiche della questione maggiormente controversa con cui la Turchia moderna si è dovuta finora confrontare: il fragile equilibrio di uno Stato che si professa laico nelle sue istituzioni ma la cui popolazione è prevalentemente di fede musulmana sunnita².

Le profonde tensioni politiche, sociali e religiose che ne sono scaturite e che hanno contraddistinto, fin dalla sua origine, la Repubblica turca, sono deflagrate con il tentato golpe del 15 luglio 2016 e, più in generale, con l'*escalation* autoritaria imboccata negli ultimi anni dal partito

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Fenotipi della laicità costituzionale in Turchia (Türkiye Cumhuriyeti)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2007, pp. 7-8, nota n. 24.

² **N. POPE, H. POPE**, *Turkey unveiled. A history of modern Turkey*, The Overlook Press, New York, 2004, p. 316. In particolare, gli autori definiscono l'Islam come la questione storicamente più controversa per la Repubblica turca, ancor più di quella relativa ai rapporti tra Ankara e l'etnia curda. Sulla nozione di Islam sunnita e sulle relative implicazioni giuridiche si veda, tra i molti, **Y. BEN ACHOUR**, *La théorie constitutionnelle dans la tradition sunnite* (consultabile al link www.nawaat.org/portail/2005/02/07/la-theorie-constitutionnelle-dans-la-tradition-sunnite/).



dell'ex Primo Ministro e attuale Capo dello Stato Recep Tayyip Erdoğan. Per andare al cuore di queste tensioni e meglio comprenderne la portata, il presente scritto intende far luce, dai suoi albori sino agli sviluppi più recenti, sul peculiare principio costituzionale di laicità dello Stato, che ha contribuito a rendere la Turchia un *unicum* nel panorama europeo.

Ripercorrendo per sommi capi le tappe che hanno condotto all'introduzione di tale principio nell'ordinamento turco, verranno illustrati i profili di originalità caratterizzanti la concezione kemalista di secolarismo. In questo contesto, si entrerà nel merito del ruolo di 'guardiani' dell'eredità laico-kemalista rivestito dalle forze armate e dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo allo scioglimento coattivo di partiti politici filo-islamici.

Si vedrà dunque come l'iter riformista inizialmente imboccato dall'AKP, partito dall'impronta religiosa moderata, abbia ceduto il passo a una sempre più marcata deriva autoritaria, in parallelo con una crescente visibilità dell'Islam nella sfera pubblica. In ultima analisi, si cercherà di esaminare l'influenza esercitata sul principio di laicità e sulla crisi dello stato di diritto dal mancato golpe del 2016 e dal conseguente inasprimento delle politiche repressive del Governo.

2 - La *Türkiye Cumhuriyeti* tra eredità islamica e legittimazione internazionale

Il principio di laicità venne progressivamente introdotto nell'ordinamento giuridico turco a partire dal 1922, anno di abolizione del Sultanato, per essere poi cristallizzato in via definitiva nella Costituzione del 1982 a tutt'oggi in vigore³, mediante una serie di drastici interventi di riforma, che imposero alla Nazione turca una radicale trasformazione della propria coscienza storica⁴ e della propria identità politico-religiosa.

All'indomani della prima guerra mondiale e dello sgretolamento dell'Impero ottomano sancito dal Trattato di Sèvres (1920)⁵, le forze

³ I. KABOĞLU, *I partiti politici alla prova della laicità e della democrazia*, in AA. VV., *Dieci casi sui diritti in Europa*, M. Cartabia (a cura di), il Mulino, Bologna, 2011, p. 286.

⁴ N. BERKES, *The Development of Secularism in Turkey*, Hurst & Company, London, 1998, p. 500.

⁵ E.J. ZÜRCHER, *Turkey, A Modern History*, I.B. Tauris & Co Ltd, London, 2010, pp. 138-153; F. AHMAD, *The making of modern Turkey*, Routledge, London, 2000, pp. 40-48. Sul Trattato di Sèvres, si veda F.L. GRASSI, *Sèvres e Losanna: condanne esplicite, condanne silenziose*, in M. Ruocco (a cura di), *Pace e guerra in Medio Oriente in età moderna e contemporanea*, Vol. 1, Congedo, Galatina, 2008, pp. 196-201.



nazionaliste ostili al Sultano di Istanbul si coagularono sotto la guida dell'*ex* ufficiale dell'esercito imperiale Mustafa Kemal, denominato dal 1934 'Atatürk' ('padre dei turchi')⁶. Quest'ultimo, assunte le vesti di *leader* del movimento repubblicano nel quadro della guerra d'indipendenza (1919-1923), rappresentò il principale artefice del processo di edificazione di una Nazione moderna, laica e occidentale ma, nel contempo, affrancata da qualsiasi dominazione straniera⁷.

Il sentimento repubblicano, germogliato di pari passo con il consolidamento della resistenza nazionalista, sfociò nell'aprile del 1920 nell'istituzione di un nuovo Parlamento con sede ad Ankara, la Grande Assemblea Nazionale (*Büyük Millet Meclisi*), della quale lo stesso Kemal venne eletto Presidente⁸. Il biennio successivo vide così contrapporsi il Governo centrale del Sultano, basato sulla Costituzione ottomana del 1876, e quello nominato dal Parlamento di Ankara⁹.

A imprimere una forte discontinuità rispetto all'epoca imperiale, anche nell'ottica del percorso kemalista di secolarizzazione dell'ordinamento turco, fu l'approvazione da parte della Grande Assemblea Nazionale, il 20 gennaio del 1921, di una legge sull'organizzazione fondamentale. Questa legge organica per la prima volta

⁶ Per un approfondimento sulla figura di Kemal Atatürk e la sua ascesa al potere, *ex multis* cfr. **E.Z. KARAL**, *The principles of Kemalism*, in **A. KAZANCIGIL**, **E. ÖZBUDUN**, *Atatürk, Founder of a Modern State*, Hurst & Company, London, 1981, pp. 11-15; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, Oxford University Press, London, 1968, pp. 242-254; **F. AHMAD**, *Turkey: the Quest for Identity*, Oneworld, Oxford, 2003, pp. 75-79.

⁷ Sul conflitto di liberazione nazionale, cfr. **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità in Turchia. Profili storico-giuridici*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, pp. 75-78; **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., pp. 153-163; **D.A. RUSTOW**, *Atatürk as an institution-builder*, in **A. KAZANCIGIL**, **E. ÖZBUDUN**, *Atatürk, Founder of a Modern State*, cit., pp. 57-58 e 65-68. In particolare, la guerra d'indipendenza turca non era finalizzata unicamente a espellere le forze straniere dai confini nazionali, bensì mirava al conseguimento di una piena indipendenza a livello politico, militare, economico, culturale e amministrativo. Cfr. **S. KILI**, *The Atatürk Revolution: A Paradigm of Modernization*, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2011, p. 254.

⁸ **F. AHMAD**, *The making of modern Turkey*, cit., p. 50; **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., p. 158.

⁹ **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Fenotipi della laicità*, cit., p. 7. Il Governo nazionalista nominato dalla Grande Assemblea Nazionale nacque come formalmente illegale, alla luce della *fetva* emessa dal Sultano nei confronti degli aderenti ai movimenti nazionalisti. A sua volta, il müfti di Ankara emise poi una contro-*fetva* ai danni del Sultano, reo di essere ormai ostaggio delle potenze straniere e di avallare il disegno europeo di negazione dell'indipendenza e della sovranità dei territori ottomani. Cfr. **M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, il Mulino, Bologna, 2008, p. 29; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 251-252.



identificava la fonte della sovranità nazionale non più in un'investitura divina, bensì direttamente nella volontà del popolo turco di cui il Parlamento si ergeva a custode e rappresentante ultimo¹⁰. Di conseguenza, il manifesto costituzionale del 1921 assegnava la titolarità di tutte le funzioni sia legislative che esecutive alla Grande Assemblea Nazionale, esaltandone il ruolo di "unico costruttore del nuovo ordine giuridico"¹¹.

Un anno più tardi si consumò il superamento del dualismo politico e istituzionale tra Istanbul e Ankara per effetto dell'emanazione a opera del Parlamento nazionalista di due decreti, i quali disposero rispettivamente l'estinzione dell'Impero ottomano e l'abolizione della monarchia¹². Ciò determinò, oltre all'estensione del Governo di Ankara all'intero territorio nazionale, la scissione del soppresso titolo temporale di Sultano da quello di Califfo: autorità, quest'ultima, che sarebbe pertanto rimasta in vigore,

¹⁰ La legge organica in questione traspose sul piano costituzionale il contenuto essenziale del cosiddetto "Patto Nazionale" (*Milli Misak*), ossia il programma politico kemalista elaborato in occasione dei congressi di Erzurum e Sivas del 1919 e approvato l'anno successivo dal Parlamento nazionalista. In particolare, l'art. 1 della legge sull'organizzazione fondamentale del 1921 stabiliva che "la sovranità appartiene senza riserve né condizioni alla nazione. Il sistema di amministrazione si fonda sul principio secondo cui il popolo decide direttamente ed effettivamente delle proprie sorti". Cfr. **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey. 1876 to the Present*, Palgrave Macmillan, New York, 2011, pp. 5-6; **A. KAZANCIGIL**, *The Ottoman-Turkish state and Kemalism*, in **A. KAZANCIGIL**, **E. ÖZBUDUN**, *Atatürk, Founder of a Modern State*, cit., p. 52; **S. KILI**, *The Atatürk Revolution*, cit., p. 198; **M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., p. 50; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., p. 256.

¹¹ Cfr. **C. RUMPF**, *The Importance of Legislative History Materials in the Interpretation of Statutes in Turkey*, in *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol. 19, No. 2, Winter 1994, pp. 271-272. Ai sensi dell'art. 2 della citata legge organica, "il potere esecutivo e la responsabilità legislative sono esercitati e concentrati nelle mani della Grande Assemblea Nazionale, che è l'unico e il vero rappresentante della nazione". Alla Grande Assemblea vennero attribuite, tra le altre competenze, l'emanazione e l'abrogazione delle leggi, l'esecuzione della *sharia*, la conclusione dei trattati e, con l'avallo dell'esercito, la difesa della patria.

¹² Il primo decreto, promulgato il 30 ottobre 1922, disconobbe ufficialmente la plurisecolare sovranità del Sultanato, dichiarando la soppressione di quest'ultimo, e proclamò l'instaurazione del Governo della Grande Assemblea Nazionale. Il giorno seguente fu votato il secondo provvedimento, che si componeva di due articoli. L'art. 1 evidenziava come il popolo turco non riconoscesse altro Governo al di fuori di quello dell'Assemblea di Ankara, nel quale si considerava riposta la sovranità nazionale. L'art. 2 attribuiva invece al Parlamento la competenza relativa alla designazione del futuro Califfo. Cfr. **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 257-259; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 84-85.



pur dotata d'ora in avanti di poteri delimitati esclusivamente alla sfera religiosa¹³.

Un vero e proprio crocevia per le sorti dell'ordinamento turco è da individuare nel Trattato di Losanna, tutt'ora vigente, sottoscritto il 24 luglio del 1923 dalla delegazione kemalista e dalle potenze alleate al termine dell'omonima conferenza internazionale¹⁴. Tale Trattato può essere di fatto considerato come il certificato di nascita della Turchia moderna e della sua nuova identità sul piano politico, etnico e confessionale.

L'accordo di pace stipulato a Losanna mise anzitutto nero su bianco il riconoscimento da parte della comunità internazionale dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dello Stato turco, per la prima volta trattato dalle potenze europee come loro pari, ratificandone quelli che sono rimasti pressoché i suoi confini attuali¹⁵. Inoltre, l'enfasi posta dal Trattato di

¹³ In seguito alla fuga dell'ultimo Sultano Mehmed XI Vahideddin, il 18 novembre 1922 la Grande Assemblea Nazionale ne decretò la deposizione dal soglio califfale e provvide direttamente, come previsto dal decreto promulgato il 1° novembre 1922, alla nomina del nuovo Califfo Abdülmecid II. Cfr. **J. TEITELBAUM**, *Taking back the Caliphate: Sharif Husayn ibn 'Ali, Mustafa Kemal and the Ottoman Caliphate*, in *Die Welt des Islams*, Vol. 40, Issue 3, November 2000, pp. 412-424.

¹⁴ Alla Conferenza di pace di Losanna, protrattasi dal novembre 1922 al luglio 1923, presero parte Gran Bretagna, Francia, Italia, Grecia, Turchia, Giappone, Romania e lo Stato serbo-croato-sloveno. Le autorità britanniche avevano peraltro invitato separatamente alla conferenza sia la delegazione del Sultano che quella nazionalista di Ankara. Secondo la tesi maggioritaria, la pretesa del Sultano di rappresentare la Turchia in sede di negoziazioni internazionali avrebbe fornito a Kemal il pretesto per accelerare il processo di abolizione del Sultanato. Pur non essendo ancora stata proclamata la Repubblica, a designare i plenipotenziari turchi a Losanna fu, quindi, il Governo della Grande Assemblea Nazionale. Tra gli altri, cfr. **S.R. SONYEL**, *Atatürk - the founder of modern Turkey*, Turkish Historical Society Printing House, Ankara, 1989, pp. 97-102; **J.C. GREW**, *The Peace Conference of Lausanne, 1922-1923*, in *Proceedings of the American Philosophical Society*, Vol. 98, No. 1, 1954, pp. 1-10; **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., pp. 167-170; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 254-256; **F. AHMAD**, *The making of modern Turkey*, cit., pp. 50-51.

¹⁵ In particolare, il Trattato di Losanna sanciva formalmente il trionfo della Turchia nella guerra d'indipendenza contro la Grecia e disciplinava l'accordo greco-turco del gennaio 1923 per lo scambio delle popolazioni tra i due Paesi (su quest'ultimo tema si veda, tra i molti, **E. ROSSI**, *Lo scambio obbligatorio delle popolazioni tra la Grecia e la Turchia*, in *Oriente Moderno*, Anno 10, n. 9, 1930, pp. 397-418). Da parte sua, la Turchia rinunciava alle proprie ambizioni pan-turche, pan-ottomane e pan-islamiche (cfr. **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., p. 255). I confini del nuovo Stato turco definiti a Losanna venivano così a coincidere con quelli delineati dal movimento kemalista nel "Patto Nazionale" e approvati dalla Grande Assemblea Nazionale nel 1920. Per tali motivi il Trattato di Losanna venne accolto anche dalla stampa internazionale come un grande successo diplomatico conseguito da Kemal e dalla neonata Turchia nazionalista, finalmente libera



Losanna sul concetto di nazionalità turca ebbe importanti ripercussioni sullo *status* delle varie minoranze che risiedevano nei territori dell'ex Impero ottomano.

Ai sensi degli artt. 37-45 del Trattato, espressamente dedicati alla protezione delle minoranze, il Governo si impegnavano ad assicurare piena tutela a tutti gli abitanti della Turchia, senza alcuna distinzione di origine, nazionalità, lingua, razza o religione. In particolare, a tutti gli abitanti veniva garantita eguaglianza davanti alla legge, senza differenza di culto, nonché il diritto al libero esercizio, sia in pubblico che in privato, della propria fede, confessione o credo religioso¹⁶.

Ciò nonostante, la protezione apprestata dal Trattato di Losanna si estendeva alle sole minoranze religiose non musulmane¹⁷. Sulla base di questa interpretazione restrittiva venivano quindi contemplate e salvaguardate dal Trattato di Losanna unicamente le comunità minoritarie già riconosciute dall'Impero ottomano, ossia quella armena, ebraica e greco-ortodossa¹⁸, pur evitando di accennare alla creazione, sancita dal Trattato di Sèvres, di uno Stato armeno indipendente¹⁹.

dall'influenza militare e politica esercitata dalle potenze straniere sui territori ottomani. Le ultime truppe britanniche avrebbero lasciato Istanbul il 1° ottobre 1923. Sul contenuto del Trattato di Losanna, si vedano **F.L. GRASSI**, *Sèvres e Losanna*, cit., pp. 201-205; **E. TURLINGTON**, *Settlement of Lausanne*, in *American Journal of International Law*, Vol. 18, Issue 4, 1924, pp. 696-706; **E. TURLINGTON**, *Treaty Relations with Turkey*, in *Yale Law Journal*, Vol. 35, Issue 3, 1926, pp. 326-343.

¹⁶ **P. DUMONT**, *Le statut des minorités non musulmanes et la notion de citoyenneté dans la Turquie républicaine*, 2005, p. 6 (<http://turcologie.u-strasbg.fr>).

¹⁷ Secondo quanto previsto dagli artt. 38-43 del Trattato di Losanna, i cittadini turchi non di fede islamica avrebbero goduto delle medesime garanzie e degli stessi diritti civili e politici dei cittadini musulmani. Si segnala in particolare l'art. 38, terzo comma, che riconosceva alle minoranze non musulmane il pieno diritto di circolare nel Paese e di emigrare, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'art. 40, i musulmani erano titolari rispetto ai cittadini di fede islamica dello stesso diritto di fondare, dirigere e controllare a loro spese enti di beneficenza, religiosi, sociali ed educativi, con il diritto di utilizzare liberamente la propria lingua ed esercitarne liberamente il culto. L'art. 42 sanciva poi l'impegno del Governo turco ad adottare i provvedimenti necessari affinché le minoranze non islamiche potessero regolare le questioni inerenti al diritto di famiglia o allo status personale sulla base delle proprie consuetudini. Le disposizioni in materia sarebbero state elaborate da apposite commissioni speciali, composte in egual misura da rappresentanti del Governo e delle minoranze interessate. Ai sensi dell'art. 37, la Turchia si impegnavano altresì a riconoscere come leggi fondamentali le disposizioni di cui agli artt. 38-44 del Trattato, senza che nessuna previsione legislativa o regolamentare potesse contrastare o porsi in contrasto con esse. Cfr. **E. TURLINGTON**, *Settlement of Lausanne*, cit., pp. 699-701.

¹⁸ **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Fenotipi della laicità*, cit., p. 52.

¹⁹ Ai fini della presente analisi, ci si limita in questa sede a ricordare che la cosiddetta



Al contrario, sia le minoranze etniche, come quella curda²⁰, che le comunità di fede islamica non sunnita, tra le quali *in primis* gli aleviti²¹, si

'questione armena' rappresenta uno tra i nodi maggiormente controversi della storia turca moderna. Come è noto gli armeni, popolazione cristiana autoctona dell'Impero ottomano, furono vittime della deportazione disposta dal Governo dei Giovani Turchi e del genocidio consumatisi tra il 1915 e il 1917. All'esito della prima guerra mondiale, il Trattato di Sèvres del 1920 stabilì la creazione di uno Stato armeno indipendente. Tuttavia la diplomazia kemalista, raccogliendo l'eredità nazionalista dei Giovani Turchi, riuscì a ottenere sia l'abolizione di tale disposizione del Trattato di Sèvres che l'assenza di qualsiasi riferimento alla 'questione armena' all'interno del successivo Trattato di Losanna del 1923. Sul tema si rinvia tra gli altri a **M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., pp. 118-121; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 72-73; **S. ASTOURIAN**, *The Armenian Genocide: An Interpretation*, in *The History Teacher*, Vol. 23, No. 2, February 1990, p. 113 ss.; **G. DEL ZANNA**, *Dai millet alle nazioni. I cristiani ottomani tra XIX e XX secolo*, in *Contemporanea*, No. 1, 2011, pp. 53-58.

²⁰ Dopo aver spesso invocato l'uguaglianza tra turchi e curdi per assicurarsi il fedele sostegno di questi ultimi nella guerra d'indipendenza, i kemalisti si opposero nei consessi internazionali al riconoscimento di uno Stato curdo, anch'esso, al pari di quello armeno, prefigurato dal Trattato di Sèvres e successivamente negato dal Trattato di Losanna. A questo riguardo, si tenga presente come già da prima della Conferenza di Losanna i curdi abbiano formato oggetto di una repressione finalizzata, insieme al genocidio armeno, a rendere etnicamente e religiosamente omogenea la popolazione turca. La negazione da parte del Governo di Ankara della presenza curda nel sud-est del Paese, da leggere nell'ottica della tutela dell'integrità nazionale e territoriale, ha così dato luogo a discriminazioni perpetrate ai danni della popolazione curda durante l'intera storia repubblicana turca. In particolare, può citarsi esemplarmente il combinato disposto dell'art. 2 della Costituzione del 1924 e del decreto n. 430/1924 (di cui si dirà *infra*, p. 13), che sancì il divieto di utilizzare la lingua curda. L'anno successivo un'insurrezione armata curda, repressa nel sangue dai kemalisti, costituì il pretesto per imporre la chiusura delle confraternite e degli ordini religiosi, come quelli dei dervisci e dei sufi. Sempre nel 1925 fu poi varato un piano di riforma che, celando un vero e proprio programma di deportazioni, dispose l'allontanamento di parte della popolazione curda dai propri territori d'origine e la sua redistribuzione all'interno del Paese. Ulteriori tentativi di ribellione curda vennero soffocati tra il 1927 e il 1930 e, successivamente, fra il 1936 e il 1938. Cfr. **V.R. SCOTTI**, *Il costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, pp. 152-165; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità* cit., pp. 106-109; **H.J. BARKEY, G.E. FULLER**, *Turkey's Kurdish question: Critical turning points and missed opportunities*, in *Middle East Journal*, Vol. 51, Issue 1, Winter 1997, pp. 62-64; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., p. 266; **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., pp. 176-180. Quanto alla repressione delle istanze identitarie avanzate dai curdi sulla scena politica turca nei decenni successivi, si rinvia allo scioglimento coattivo di diversi partiti di ispirazione filo-curda - del quale si farà cenno nel paragrafo n. 4 di questo scritto - a cui si è assistito nella vigenza delle Costituzioni del 1961 e del 1982.

²¹ Per un approfondimento in merito alla comunità alevita, si vedano **B. POYRAZ**, *The Turkish State and Alevi: Changing Parameters of an Uneasy Relationship*, in *Middle Eastern Studies*, Vol. 41, No. 4, July 2005, pp. 503-516; **J. KAROLEWSKI**, *What is Heterodox About*

7



ritrovarono in concreto estromesse dall'ambito di applicazione dell'atto fondativo della nuova Turchia²².

Come sottolineato da Zürcher, il Trattato di Losanna testimoniava il fallimento dei tentativi delle potenze estere di imporre la loro supervisione sul sistema giudiziario turco e, nello specifico, sul trattamento riservato da Ankara alle minoranze²³. Tutti gli abitanti della Turchia, inclusi gli stranieri, si trovarono infatti sottoposti alla giurisdizione delle Corti turche, in virtù dell'implicita soppressione del cosiddetto regime delle 'millet' e dell'abrogazione dei trattati capitolari.

L'abolizione del sistema delle 'millet', che per diversi secoli aveva permesso in epoca ottomana la coesistenza di una pluralità di ordinamenti confessionali²⁴, e l'estinzione delle capitolazioni, in forza delle quali gli

Alevism? The Development of Anti-Alevi Discrimination and Resentment, in *Die Welt Des Islams*, Vol. 48 Issue 3, 2008, pp. 434-456; **D. DOGANYILMAZ**, *Religion in Laic Turkey: the case of Alevi*, in *Quaderns de la Mediterrània* 18-19, 2013, pp. 195-200; **C.C. SUVARI, E. KANCA**, *The Alevi Discourse in Turkey*, in U. Bläsing, V. Arakelova, M. Weinreich (a cura di), *Studies on Iran and The Caucasus: In Honour of Garnik Asatrian*, Brill, Leiden, 2015, pp. 511-519; **N. POPE, H. POPE**, *Turkey unveiled*, cit., p. 323.

²² **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 87-92. In particolare, Rıza Nur Bey ha sostenuto che parlare di "minoranza musulmana" in Turchia avrebbe rappresentato una contraddizione in termini, poiché le tradizioni, le concezioni morali, gli usi e i costumi creavano l'unione più completa tra i musulmani residenti nel Paese. Inoltre, dal punto di vista del diritto di famiglia e dei diritti civili e politici non vi era tra i musulmani alcuna differenza, in quanto tutti partecipavano su un piano di perfetta eguaglianza al governo e all'amministrazione del Paese. Cfr. **P. DUMONT**, *Le statut des minorités non musulmanes*, cit., pp. 7-8.

²³ **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., p. 170.

²⁴ Attraverso il sistema delle 'millet', il Sultanato aveva concesso alle minoranze greca, armena ed ebraica un'ampia autonomia amministrativa e giurisdizionale, da una parte tutelandone le identità etnico-religiose e, dall'altra parte, favorendone la pacifica convivenza con la comunità islamica ('*umma islamiyya*'). Il termine turco 'millet' assunse i tre diversi significati di 'religione', 'comunità religiosa' e 'nazione', venendo impiegato in riferimento sia alle comunità religiose eterodosse stanziate nell'Impero ottomano che, in un secondo momento, alla stessa comunità islamica. Il regime delle *millet* venne introdotto a partire dal 1453 dal Sultano Maometto II con la concessione di poteri civili e religiosi in favore del Patriarcato di Costantinopoli. Come si è accennato, si registrò in epoca imperiale la creazione di tre *millet*: quella greco-ortodossa, quella armena e quella ebraica (nelle quali sarebbero peraltro confluiti anche altri sudditi dell'Impero, come ad esempio quelli di fede cristiana). Quanto al trattamento giuridico a esse riservato, si precisa che le politiche ottomane non intendevano assimilare tali minoranze religiose alla maggioranza islamica, bensì salvaguardarne le specificità etnico-religiose. Partendo da questo presupposto, lo Stato assicurava protezione alla vita e alle proprietà delle comunità di cui sopra. Alle minoranze in questione erano poi riconosciuti, in particolare, il diritto di regolare le controversie civili tramite l'applicazione delle proprie leggi (perlopiù religiose), il diritto



stranieri residenti nel territorio imperiale avevano sino a quel momento goduto di speciali privilegi fiscali e giurisdizionali²⁵, ebbero un impatto decisivo ai fini dell'attuazione del progetto politico kemalista²⁶. Tali misure,

alla libertà di coscienza e di religione, di comunicare nella propria lingua, istituire fondazioni e di occuparsi della propria istruzione scolastica. Si tenga presente che tutti i poteri di cui godevano i vertici di queste comunità minoritarie erano pur sempre concessi dal Sultano, giacché essi erano comunque da considerarsi sudditi dell'Impero. Sul sistema delle *millet* si vedano **G.M. QUER**, *Pluralismo e diritti delle minoranze. Il sistema del "millet"*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2010, pp. 257-284; **B.L. ZEKIYAN**, *Potere e minoranze, il sistema dei millet*, 2007 (www.oasiscenter.eu/it/articoli/meticciato-dicivilt%C3%A0/2007/03/01/potere-e-minoranze-il-sistema-dei-millet); **B. ARAL**, *The Idea of Human Rights as Perceived in the Ottoman Empire*, in *Human Rights Quarterly*, Vol. 26, 2004, pp. 475-477; **F. PALERMO, J. WOELK**, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, CEDAM, Padova, 2008, pp. 66-68; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 13-15.

²⁵ Le capitolazioni consistevano in trattati stipulati dalla Sublime Porta con alcuni Stati europei, in base ai quali venivano riconosciuti libertà di culto, immunità giurisdizionali e benefici fiscali in favore degli stranieri stanziati nell'Impero ottomano. Tali accordi bilaterali erano stati a lungo percepiti come strumento di abuso per mano delle potenze europee, ree di ricorrervi al fine di "sottrarre" alla giurisdizione ottomana un numero significativo di sudditi non musulmani. Le capitolazioni vennero denunciate ufficialmente nel 1914 da parte del Sultano. Quest'ultimo annunciò l'intenzione di abrogare tali concessioni, rivendicandone la revocabilità, benché esse fossero state nel frattempo recepite all'interno di trattati internazionali e si fossero largamente sedimentate negli usi e nelle consuetudini. Tuttavia, i diversi tentativi di abrogare i trattati capitolari erano sempre naufragati a causa del mancato raggiungimento di un compromesso con le potenze occidentali. I delegati turchi che presero parte alla Conferenza di Losanna, pur riconoscendo la natura bilaterale di tali accordi, ribadirono il diritto della Turchia a porvi fine in via unilaterale e denunciarono l'incompatibilità degli stessi con il diritto internazionale generalmente riconosciuto. In particolare, le capitolazioni vennero accusate di essere in contrasto con la moderna concezione di Stato e con i principi del diritto pubblico. La questione fu oggetto di un aspro confronto, che portò peraltro alla temporanea sospensione della Conferenza di pace, sino al raggiungimento di un accordo tra le parti. Ai sensi dell'art. 28 del Trattato di Losanna, infatti, le Alte Parti Contraenti accettarono "la completa abolizione delle capitolazioni sotto ogni punto di vista" sostituendole, come recita il Preambolo del Trattato, con un sistema di relazioni "basato sul rispetto dell'indipendenza e della sovranità degli Stati". Insieme alla soppressione delle *millet*, l'estinzione delle capitolazioni è da considerarsi, pertanto, una tra le principali conquiste fatte registrare dalla delegazione di Ankara all'esito della Conferenza di Losanna. In merito al regime delle capitolazioni, si vedano **D. GATTESCHI**, *Manuale di diritto pubblico e privato ottomano*, Castelnuovo e Leoncavallo, Alessandria d'Egitto, 1865, pp. IV-XLII; **N. SOUSA**, *The Capitulatory Régime of Turkey. Its History, Origin, and Nature*, The Johns Hopkins Press, Baltimore, 1933; **E. TURLINGTON**, *Settlement of Lausanne*, cit., pp. 696-699; **E. TURLINGTON**, *Treaty Relations with Turkey*, cit., pp. 330-338; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., p. 254; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 17-22 e p. 90.

²⁶ Tra le fonti di produzione del diritto sviluppatesi durante l'Impero ottomano era



eliminando di fatto il rischio di ingerenze da parte delle potenze occidentali o di eventuali rivendicazioni avanzate dalle comunità minoritarie, consentirono di imprimere una netta accelerazione alla costruzione della nuova identità nazionale e, in particolare, al processo di secolarizzazione del Paese²⁷.

3 - La laicità dello Stato: il fondamento della nuova identità nazionale

Alla formalizzazione dei confini della nuova Turchia e del suo *status* internazionale seguirono la fondazione del Partito Repubblicano del Popolo (*Cumhuriyet Halk Partisi*, CHP), che avrebbe inaugurato un ventennio di rigido monopartitismo²⁸, e il trasferimento della capitale ad Ankara, così trapiantando in Anatolia il cuore della vita politica turca e relegando Istanbul al ruolo di sede del Califfato²⁹. Le ambiguità che residuavano in

altresì da annoverare il cosiddetto '*kanun*', che, come evidenziato da Bottoni, racchiudeva un insieme di norme considerate emanazione del legislatore umano (e non divino, a differenza della *sharia*). Per un approfondimento sul tema, cfr. **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 16-17.

²⁷ Agli occhi dei nazionalisti, i successi conseguiti in sede militare e diplomatica aprivano la strada a future conquiste in ambito scientifico, politico ed economico. Si rendeva a questo punto imprescindibile, secondo Kemal, consolidare internamente il proprio primato politico e dedicarsi a rimodellare la società turca, imboccando un percorso di riforme su scala nazionale. Cfr. **S.R. SONYEL**, *Atatürk*, cit., pp. 102-103; **N.S. LUDINGTON**, *Turkish Islam and the Secular State*, American Institute for Islamic Affairs, Washington D. C., 1984, p. 6.

²⁸ Il Partito Repubblicano del Popolo (CHP), istituito da Kemal come partito unico nell'agosto del 1923, avrebbe mantenuto il monopolio sulla scena politica turca fino al 1945. Pretendendo di rappresentare tutti coloro che si opponevano all'*ancien régime* ottomano, tale formazione politica radicò fin da subito la propria supremazia all'interno della Grande Assemblea Nazionale, assicurando da lì in avanti ad Atatürk e all'*élite* kemalista una vasta maggioranza parlamentare. In questo senso, Ahmad ha evidenziato come il CHP si sia ben presto sostituito al Parlamento stesso come fulcro dell'attività politica del Paese. Cfr. **E. ÖZBUDUN**, *The nature of the Kemalist political regime*, in **A. KAZANCIGIL**, **E. ÖZBUDUN**, *Atatürk, Founder of a Modern State*, cit., pp. 79-102; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 381-382; **F. AHMAD**, *Turkey: the Quest for Identity*, cit., p. 83; **F. AHMAD**, *The making of modern Turkey*, cit., pp. 53-54.

²⁹ Anche questo provvedimento concernente il trasferimento della capitale, risalente al 13 ottobre del 1923 e composto da un unico articolo, è da leggere come testimonianza di una netta cesura rispetto al passato ottomano. Cfr. **K.T. EVERED**, *Symbolizing a Modern Anatolia: Ankara as Capital in Turkey's Early Republican Landscape*, in *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, Vol. 28, No. 2, 2008, pp. 326-341; **F. AHMAD**, *Turkey: the Quest for Identity*, cit., p. 85; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 260-261; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 93-94.



merito alla forma di Stato vennero infine a diradarsi il 29 ottobre del 1923 quando la Grande Assemblea Nazionale, tramite l'approvazione di alcuni emendamenti alla legge organica del 1921, proclamò l'instaurazione della Repubblica turca e ne elesse Presidente lo stesso Kemal³⁰.

Quest'ultimo, prima ancora che il padre della *Türkiye Cumhuriyeti* sul piano politico, è da considerarsi il suo artefice dal punto di vista ideologico. Kemal promosse un nucleo essenziale di valori volti a rimodellare la società turca coeva, trasformandola in una Nazione emancipata e progredita³¹. In questa prospettiva di modernizzazione del Paese in senso occidentale, l'impianto ideologico forgiato dall'*élite* kemalista poggiava su sei noti pilastri, ribattezzati 'freccie del kemalismo': repubblicanesimo, nazionalismo, populismo, secolarismo, statalismo e riformismo³².

³⁰ La nascita della Repubblica turca moderna non fu invero caratterizzata da alcuna proclamazione solenne ma si concretizzò per mezzo delle modifiche apportate, su proposta di Mustafa Kemal, ai primi due articoli della citata legge fondamentale del 1921. A partire dal 1923, Kemal avrebbe quindi rivestito la carica di Presidente della Repubblica sino alla sua morte nel 1938, nominando Ismet İnönü come Primo Ministro. Per un approfondimento sulla transizione dal sistema monarchico alla forma di Stato repubblicana turca, si vedano **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., pp. 173-175; **D.A. RUSTOW**, *Atatürk as an institution-builder*, cit., p. 68; **S.R. SONYEL**, *Atatürk*, cit., p. 104; **F. AHMAD**, *The making of modern Turkey*, cit., p. 54.

³¹ Questa ideologia, denominata 'kemalismo' o 'atatürkismo', risultava ispirata *in primis* al conseguimento di un rapido progresso della nazione. A questo proposito, un'autentica ossessione per la civilizzazione occidentale può evincersi dai discorsi pronunciati da Kemal, smanioso di attribuire alla Repubblica turca un volto repubblicano, laico e nazionalista. Secondo Atatürk, tutti i cittadini avrebbero dovuto contribuire a far sì che la nazione turca assurgesse al rango di Stato moderno e civilizzato. Cfr. **F. AHMAD**, *The making of modern Turkey*, cit., p. 61; **E.Z. KARAL**, *The principles of Kemalism*, cit., pp. 30-32; **N. BERKES**, *The Development of Secularism in Turkey*, cit., pp. 463-465; **S. KILI**, *The Atatürk Revolution*, cit., pp. 193-195; **S.R. SONYEL**, *Atatürk*, cit., p. 110.

³² È utile precisare che a gettare le prime fondamenta dell'ideologia kemalista fu il movimento dei Giovani Turchi. Tale movimento patriottico, protagonista della rivoluzione del 1908, mirava a restaurare la Costituzione del 1876, che nel frattempo era stata accantonata dal Sultano, al fine di mitigare l'assolutismo di quest'ultimo. Abbracciando il modello di civilizzazione occidentale, i Giovani Turchi tentarono, senza successo, di promuovere un modello di nazione turca omogenea che coniugasse tradizione imperiale e costituzionalismo moderno. In particolare, il movimento intraprese un'intensa attività legislativa di secolarizzazione, che interessò ad esempio la riforma del diritto di famiglia. A sancire il declino dell'esperienza politica dei Giovani Turchi sarebbe stata la sconfitta turca nella Prima Guerra Mondiale. Atatürk si ispirò ai principi che avevano animato il movimento dei Giovani Turchi, temperandone tuttavia alcuni aspetti, come l'esaltazione del 'panturanesimo' (o 'panturchismo'), dottrina volta a rinsaldare le parentele etnico-linguistiche turche e far riemergere la cultura turca latente. Cfr. **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 210-238; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 63-73; **M.**



Tali principi programmatici miravano in estrema sintesi a una rivitalizzazione della 'turchità', ossia a rinvigorire nella popolazione il sentimento di appartenenza alla Nazione turca³³. A differenza dunque dell'identità ottomana, che aveva fatto della religione islamica il suo principale vessillo, quella repubblicana nasceva all'insegna di una marcata omogeneità etnico-culturale.

Tra i citati capisaldi kemalisti il profilo foriero di maggiori criticità e contraddizioni era quello inerente alla laicità dello Stato. Agli occhi di Atatürk il fallimento del paradigma statale islamico, attestato dal declino dell'Impero ottomano di base teocratica, richiedeva di intraprendere un processo di secolarizzazione delle istituzioni e della società: una Turchia

CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO, *Turchia*, cit., pp. 26-27; F. AHMAD, *The making of modern Turkey*, cit., pp. 31-40; E.J. ZÜRCHER, *The Young Turk Legacy and National Building. From the Ottoman Empire to Atatürk's Turkey*, I.B. Tauris & Co Ltd, London, 2010, pp. 147-150.

³³ Tra i principi riassumibili nelle cosiddette 'sei frecce' del kemalismo, tralasciando per ora la laicità, della quale si entrerà a breve nel merito, un ruolo di preminenza è stato rivestito dal repubblicanesimo, in virtù della nuova forma di Stato inaugurata nel 1923. Il principio repubblicano testimoniava una rottura politica rispetto al passato ottomano, sostituendo a un regime imperniato sulla volontà personale del Sultano un governo la cui legittimazione andava individuata nella sovranità nazionale, ossia nel consenso del popolo. Il nazionalismo consisteva invece nell'esaltazione dell'identità turca in uno spazio territoriale definito. L'interpretazione kemalista di tale principio poneva dunque l'accento sulla componente geografica e su quella culturale, definendo turchi coloro che parlano la lingua turca, sono cresciuti sul territorio turco e condividono la medesima cultura. Quanto al populismo, tale principio indicava il coinvolgimento attivo della popolazione nel processo di modernizzazione del Paese. Nell'ottica della concezione kemalista di democrazia quale "governo del popolo, con il popolo e per il popolo", il populismo sanciva l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, rimuoveva le distinzioni di classe e negava il riconoscimento di qualsiasi privilegio in ragione dell'appartenenza a una data comunità, famiglia o organizzazione, ripudiando pertanto tutti quei fattori suscettibili di minare l'integrità della Repubblica (cfr. N. BERKES, *The Development of Secularism in Turkey*, cit., pp. 461-463). Il principio statalista esprimeva il costante intervento dello Stato nell'economia (cfr. K. BORATAV, *Kemalist economic policies and étatism*, in A. KAZANCIGIL, E. ÖZBUDUN, *Atatürk, Founder of a Modern State*, cit., pp. 165-190). Infine, la freccia del riformismo o rivoluzionarismo incarnava il fulcro dell'ideologia e del costituzionalismo atatürkista. Tale principio è da intendersi non nel senso di uno stato di rivoluzione permanente, bensì quale trasformazione costante, una evoluzione dinamica nella continuità kemalista. Sul punto, cfr. V.R. SCOTTI, *Il costituzionalismo in Turchia*, cit., pp. 105-107; M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO, *Turchia*, cit., pp. 52-53; E.Z. KARAL, *The principles of Kemalism*, cit., pp. 16-24; S. KILI, *The Atatürk Revolution*, cit., pp. 202-252.



moderna e civilizzata, ispirata al progresso scientifico ed economico occidentale, non poteva che essere laica³⁴.

Muovendo da questo assunto, il principio di laicità sostenuto dal kemalismo, che prende il nome di '*laiklik*', si richiamava in astratto alla rigida separazione tra Stato e Chiese propria del modello di secolarismo 'assertivo' o 'militante' di matrice francese³⁵. Nella sostanza, però, lungi dal ricalcare pedissequamente quel paradigma, l'*establishment* kemalista optò per un adattamento dello stesso alle peculiarità del contesto turco³⁶. Se infatti la *laïcité* francese relega il fenomeno religioso alla sfera privata, l'idea di *laiklik* affermata in Turchia si è tradotta in una sottoposizione della religione al controllo dello Stato³⁷.

Questa inedita concezione di secolarismo trovò concreta esplicitazione nelle leggi nn. 429, 430 e 431 del marzo 1924, che, nell'ordine, soppressero il Commissariato della *sharia*, laicizzarono l'istruzione, chiusero le corti islamiche e abolirono il Califfato³⁸. Per effetto di tali

³⁴ Secondo Kemal, proseguire nell'alveo della tradizione islamica avrebbe significato perpetuare l'arretratezza e l'oscurantismo in cui la società turca aveva sino a quel momento versato. Al contrario, il modello "vincente" e pertanto meritevole di imitazione era quello dello Stato laico affermatosi nel mondo occidentale e in particolare in Francia. Cfr. F. AHMAD, *The making of modern Turkey*, cit., p. 53; A. KAZANCIGIL, E. ÖZBUDUN, *Atatürk, Founder of a Modern State*, cit., p. 4.

³⁵ A questo riguardo, gli statuti e i programmi adottati dal CHP si ispirarono sempre, almeno sulla carta, alla legge francese del 1805 sulle associazioni religiose e alla legge del 9 dicembre del 1905 sulla separazione tra Stato e Chiesa.

³⁶ V.R. SCOTTI, *Il costituzionalismo in Turchia*, cit., pp. 108 e 116.

³⁷ I. KABOĞLU, *L'impact de la loi de 1905 sur la laïcité en Turquie*, in *Hommes & Migration*, Vol. 1259, No. 1, 2006, pp. 79-81.

³⁸ Cfr. S. TESTA BAPPENHEIM, *Fenotipi della laicità*, cit., pp. 8-9; R. BOTTONI, *Il principio di laicità*, cit., pp. 95-131; B. LEWIS, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 262-265; N.S. LUDINGTON, *Turkish Islam and the Secular State*, cit., p. 6. In particolare, la legge n. 429 del 3 marzo 1924 decretò lo smantellamento del Ministero degli affari religiosi e delle fondazioni, che, sino a quel momento, aveva avuto competenza in materia di istruzione e di applicazione della *sharia*. Le funzioni di tale ente furono trasferite alla Diyanet, agenzia di pubblico servizio investita di funzioni amministrative, e alla Direzione generale per le fondazioni, preposta alla gestione degli affari finanziari delle fondazioni religiose. Allo stesso giorno risale l'approvazione delle leggi nn. 430 e 431. La prima unificò il sistema di istruzione sotto il controllo del Ministero dell'Educazione, preparando così il terreno per la successiva chiusura delle scuole religiose islamiche e l'istituzione dei cosiddetti *imam-hatip*, centri deputati alla formazione di imam e predicatori. Sulla riforma dell'istruzione, si veda M. WINTER, *The Modernization of Education in Kemalist Turkey*, in J.M. LANDAU, *Atatürk and the Modernization of Turkey*, Westview Press, Boulder, 1984, pp. 185-188. Con la legge n. 431 venne invece proclamata l'estinzione del Califfato, decretando l'esilio dei membri della dinastia ottomana e la confisca dei relativi beni. Per un approfondimento a riguardo, si rinvia a C. ERASLAN, *Abolishment of the Caliphate and Turkey's Transformation*



provvedimenti la gestione del potere religioso, fino a quel momento prerogativa delle autorità confessionali, passò nelle mani della neonata Presidenza per gli affari religiosi (*'Diyanet İşleri Başkanlığı'*)³⁹.

A questo dipartimento statale, che ancora oggi dipende direttamente dal Primo Ministro, fu devoluto l'esercizio di competenze riguardanti, tra le altre, l'amministrazione delle moschee, l'educazione religiosa, nonché la nomina, la formazione e la revoca di imam, muezzin e predicatori⁴⁰. La creazione della Diyanet e la burocratizzazione del personale religioso evidenziavano come la *laiklik* non si ponesse in antitesi rispetto all'Islam, ma intendesse veicolare, per conto dello Stato, una versione 'ufficiale', di respiro nazionalista e progressista, in linea con le esigenze imposte dalla secolarizzazione dell'ordinamento.

Tale visione rispecchiava il tentativo di plasmare dall'alto l'archetipo del turco ideale: un turco etnico, di fede musulmana sunnita, non fondamentalista. In altri termini, un cittadino che si sentisse turco e islamico

to *Modern State*, in www.atam.gov.tr/dergi/sayi-50/abolishment-of-the-caliphate-and-turkeys-transformation-to-modern-state. Nell'aprile del 1924 la legge n. 469 sancì poi la chiusura delle corti sciaraitiche. Nonostante l'abolizione di tali corti, la *sharia* sarebbe rimasta in vigore in Turchia sino all'adozione nel 1926 di un nuovo codice civile, mutuato da quello svizzero. Su quest'ultimo aspetto, si veda **D. GLIDEWELL NADOLSKI**, *Ottoman and Secular Civil Law*, in *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 8, No. 4, 1977, pp. 528-531; **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 272-273.

³⁹ La ricordata legislazione del 1924 si collocò nell'alveo di un complesso programma di riforme varato da Atatürk. In aggiunta alle riforme di cui sopra, si registrò nel 1926 l'adozione di nuovi codici di diritto penale, commerciale e delle obbligazioni, tutti ispirati a modelli giuridici stranieri. Sul recepimento di tali modelli e il loro adattamento all'ordinamento turco, cfr. **F. AYITER**, *The Interpretation of a National System of Laws Received From Abroad*, in *Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul*, Vol. 5, No. 6, 1956, pp. 41-43. Inoltre, nel 1925 il Governo di Ankara dispose la soppressione delle confraternite e degli ordini religiosi, nonché la chiusura dei relativi luoghi di culto e il sequestro dei beni di proprietà degli stessi. Parallelamente alle riforme introdotte in ambito giuridico e istituzionale di cui si è accennato, si assistette a un'intensa opera di riforme occidentalizzanti anche sul piano culturale. Di quest'ultima fu testimonianza esemplare l'abbandono della lingua araba in favore del turco moderno, lingua che verrà peraltro adottata anche per la chiamata alla preghiera e la pronuncia dei sermoni nelle moschee. Sul punto, tra i molti si vedano **G. LEWIS**, *Atatürk's Language Reform as an Aspect of Modernization in the Republic of Turkey*, in **J.M. LANDAU** (ed.), *Atatürk and the Modernization of Turkey*, cit., pp. 195-213; **F. TACHAU**, *Language and Politics: Turkish Language Reform*, in *The Review of Politics*, Vol. 26, No. 2, 1964, pp. 191-202; **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., pp. 140-147.

⁴⁰ **N. BERKES**, *The Development of Secularism in Turkey*, cit., pp. 484-485. Per un approfondimento sul ruolo e le funzioni della Diyanet, cfr. **M. YILDIRIM**, *The Diyanet - the Elephant in Turkey's Religious Freedom Room?*, 4 maggio 2011 (in www.forum18.org/archive.php?article_id=1567). Su questo tema si veda inoltre il numero monografico di *The Muslim World*, Vol. 98, Issue 2-3, 2008, pp. 159-396.



nella propria identità culturale e, al tempo stesso, parte integrante della civiltà e dei costumi occidentali⁴¹.

Non sorprende, dunque, il fatto che la prima Costituzione repubblicana risalente all'aprile del 1924, pur recependo il contenuto delle riforme secolarizzanti kemaliste, definisse ancora l'Islam come religione ufficiale dello Stato⁴². Questa scelta ribadiva il ruolo del credo religioso quale prezioso collante sociale per cementare l'unità della Nazione, secondo la massima di Atatürk "poiché siamo tutti turchi e quindi musulmani possiamo essere tutti laici"⁴³.

Il riferimento all'Islam quale religione di Stato venne rimosso dalla Costituzione per mezzo di un emendamento intervenuto nel 1928⁴⁴. Si dovette attendere, tuttavia, sino al 1937 per la definitiva incorporazione del principio di laicità, unitamente alle altre 'freccie' del kemalismo, all'interno del dettato costituzionale⁴⁵.

A consacrare la *laiklik* tra i pilastri fondamentali dell'ordinamento fu poi la Carta del 1961⁴⁶. Quest'ultima contribuì al consolidamento

⁴¹ In riferimento a questo prototipo di cittadino turco 'architettato' dall'ideologia kemalista è stata coniata l'ironica definizione di '*Homo Kemalicus*', apparsa per la prima volta in **A. AKYOL**, *A Politically Incorrect Q&A on the Headscarf*, in *Turkish Daily News*, 7 febbraio 2008. In questo senso è da leggere anche la frase di Ziya Gökalp, esponente della filosofia del movimento dei Giovani Turchi, che già anticipava il nocciolo duro del pensiero kemalista: "sono di razza turca, religione islamica e civiltà occidentale". Cfr. **E.Z. KARAL**, *The principles of Kemalism*, cit., p. 27.

⁴² In questo senso l'art. 2 della Costituzione del 1924, definita in dottrina come il punto d'arrivo della nuova identità costituzionale repubblicana, stabiliva che "la religione dello Stato di Turchia è l'Islam, la lingua ufficiale il turco, la capitale la città di Ankara". Inoltre, l'art. 26 della Costituzione attribuiva alla Grande Assemblea Nazionale competenza in ordine all'esecuzione della *sharia*. Infine, gli artt. 16 e 38 prevedevano la pronuncia di formule religiose per il giuramento che Presidente della Repubblica e singoli deputati erano chiamati a prestare a inizio mandato.

⁴³ **V.R. SCOTTI**, *Il costituzionalismo in Turchia*, cit., pp. 108-109. Secondo il kemalismo, il mantenimento di questi legami con l'Islam agevolava, infatti, la delicata transizione da un Impero multietnico a una Repubblica nazionalista, evitando così una cesura netta con il recente passato ottomano, suscettibile di turbare la comunità musulmana turca. Cfr. **M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., pp. 52-54.

⁴⁴ Cfr. **N. BERKES**, *The Development of Secularism in Turkey*, cit., p. 482; **S. KILI**, *The Atatürk Revolution*, cit., p. 202; **N.S. LUDINGTON**, *Turkish Islam and the Secular State*, cit., p. 6.

⁴⁵ Il testo emendato dell'art. 2 della Costituzione del 1928 cristallizzava all'interno di quest'ultima il contenuto delle sei 'freccie', definendo ufficialmente lo Stato turco come repubblicano, nazionalista, populista, statalista, laico e riformista. Cfr. **S. MARDIN**, *Religion and secularism in Turkey*, in **A. KAZANCIGIL**, **E. ÖZBUDUN**, *Atatürk, Founder of a Modern State*, cit., p. 210; **F. AHMAD**, *Turkey: the Quest for Identity*, cit., p. 88.

⁴⁶ In particolare, l'art. 2 della Costituzione approvata nel 1961 definiva la Repubblica



sostanziale di tale caposaldo anche attraverso l'istituzione della Corte costituzionale, che, a partire dal 1970, ne ha affermato l'inviolabilità⁴⁷.

La successiva Costituzione del 1982 inserì il principio di laicità nel preambolo, stabilendo che non debba esservi alcuna interferenza da parte dei 'sacri sentimenti religiosi' nella sfera statale e politica⁴⁸. La natura secolare della Repubblica venne altresì ribadita all'art. 2 Cost., che definisce la Turchia come uno Stato democratico, laico e sociale⁴⁹, nonché all'art. 14 Cost. sul divieto di abuso dei diritti e delle libertà fondamentali⁵⁰ e, infine, all'art. 174 Cost., norma di chiusura del testo costituzionale⁵¹.

Nondimeno, l'art. 24, quarto comma, Cost. ha convertito l'istruzione religiosa e morale da corso opzionale, come prevedeva la Costituzione del 1961, a insegnamento obbligatorio nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie⁵². Tale disposizione può leggersi come paradigmatica della contraddittorietà delle politiche kemaliste in tema di secolarismo. Da

turca come uno Stato nazionalista, democratico, laico e sociale, governato dalla *rule of law*, fondato sui diritti dell'uomo e sui principi fondamentali esposti nel preambolo.

⁴⁷ L'art. 9 della Costituzione del 1961 stabiliva l'intangibilità dell'art. 1, dedicato alla 'freccia' del repubblicanesimo. Questa disposizione è stata interpretata estensivamente dal giudice costituzionale, applicando tale divieto di emendamento anche ai caratteri propri della Repubblica, di cui al sopracitato art. 2, tra i quali la *laiklik*. Sulla Corte costituzionale e, in particolare, sul potere di scioglimento di partiti politici a essa conferito, si dirà più nel dettaglio *infra* p. 21 ss.

⁴⁸ Ai sensi del preambolo della Costituzione del 1982, "[...] in virtù del principio del secolarismo, i sentimenti religiosi sono sacri e non può esservi alcuna commistione rispetto agli affari dello stato e della politica [...]".

⁴⁹ Secondo l'art. 2, "la Repubblica di Turchia è uno Stato democratico, laico e sociale, governato dalla *rule of law*; rispettoso dei concetti di pace pubblica, solidarietà nazionale e giustizia; rispettoso dei diritti umani; fedele al nazionalismo di Atatürk e basato sui principi fondamentali espressi nel preambolo". Tale disposizione acquista peraltro particolare rilevanza in virtù dell'art. 4, il quale identifica negli artt. 1, 2 e 3 Cost. un nucleo di disposizioni irrevocabili ("le previsioni dell'art. 1 della Costituzione sulla forma di Stato repubblicana, l'art. 2 sulle caratteristiche della Repubblica e l'art. 3 non possono essere emendate né può essere avanzata proposta di modifica"). L'art. 4 Cost. sancisce, pertanto, nel dettato costituzionale quell'intangibilità dei caratteri della Repubblica, tra cui il principio laicità, che era già stata affermata in via giurisdizionale dalla Corte costituzionale.

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 14, "nessuno dei diritti e delle libertà racchiusi nella Costituzione deve essere esercitato allo scopo di violare l'integrità indivisibile del territorio e della nazione, e di minare l'ordine democratico e secolare della Repubblica turca, basata sui diritti umani".

⁵¹ L'art. 174 sancisce il divieto di elaborare o interpretare qualsiasi disposizione della Carta per rendere incostituzionali otto leggi di fondamentale rilevanza per la civilizzazione della nazione e la tutela del carattere laico dello Stato.

⁵² I. KABOĞLU, *I partiti politici*, cit., p. 287; R. BOTTONI, *Il principio di laicità*, cit., pp. 183-185.



un lato essa appare incoerente rispetto all'impianto costituzionale complessivo; dall'altro, la stessa si muove nel solco del progetto di promozione di una versione 'illuminata' e progressista dell'Islam, in linea con la nozione di laicità avallata dal kemalismo.

Alla luce del quadro testé delineato possono ricavarsi due principali tratti distintivi della *laiklik*. Ci troviamo *in primis* dinanzi una concezione di secolarismo che, discostandosi dal modello francese a cui formalmente dichiara di ispirarsi, 'istituzionalizza' il fattore religioso assoggettandolo al controllo statale. Tanto è vero che, come si è detto, lo stesso Stato che si professa laico provvede a retribuire migliaia di imam, impartisce l'insegnamento della religione maggioritaria e annovera un apposito dipartimento deputato all'amministrazione degli affari religiosi⁵³. Ne è scaturito un trattamento di sostanziale privilegio in favore della fede musulmana sunnita rispetto alle altre confessioni, in conformità alla posizione di preminenza già di fatto attribuita alla religione maggioritaria dal Trattato di Losanna.

In secondo luogo, la *laiklik* si è configurata quale strumento di repressione del pluralismo (religioso e non). Gli obiettivi della modernizzazione e della secolarizzazione dell'ordinamento perseguiti da Ankara hanno difatti consentito allo Stato di riappropriarsi *in toto* di ambiti come l'istruzione e la giurisdizione, in cui sia le autorità islamiche che le confessioni minoritarie avevano nel tempo radicato la propria influenza.

Concepito come baluardo della democrazia nei confronti di eventuali derive integraliste, il principio di laicità 'alla turca' ha aperto la strada, invero, alla negazione di tutte quelle espressioni confessionali e culturali difforni dal modello identitario kemalista. Dell'argomento della *laiklik* si sarebbe avvalso in chiave politica l'*establishment* kemalista, allo scopo di estirpare qualsiasi istanza eterodossa percepita come potenziale minaccia alla propria egemonia.

4 - Le forze armate e la Corte costituzionale: i 'custodi' della *laiklik*

L'*iter* riformista imboccato dal CHP, benché votato a omogeneizzare la nazione in nome della *laiklik*, ebbe l'effetto di acuire la frattura tra una classe dirigente progressista e una popolazione, perlopiù nelle zone rurali e nelle province periferiche del Paese, ancora intimamente conservatrice⁵⁴.

⁵³ N. POPE, H. POPE, *Turkey unveiled*, cit., p. 317.

⁵⁴ In questo senso, occorre rimarcare il fatto che il progetto di trasformazione della Turchia in una nazione moderna e laica ha rappresentato una 'rivoluzione dall'alto',



Tale dicotomia emersa in seno alla società civile si è riverberata sull'arena politica in seguito all'apertura dell'ordinamento turco moderno a un sistema pluripartitico, consumatasi dopo oltre vent'anni di monopartitismo autocratico⁵⁵. A partire dal 1946 si è assistito al rifiorire al centro del dibattito politico delle questioni di carattere religioso, fatte proprie da partiti che potevano contare sul supporto delle potenti confraternite islamiche e sul malcontento nutrito dall'elettorato più tradizionalista verso le politiche del Governo⁵⁶.

Protagonista di questa reviviscenza dell'Islam fu il Partito democratico, che, salito al potere nel 1950 a esito delle prime elezioni a suffragio universale, reintrodusse la chiamata alla preghiera in arabo e l'insegnamento obbligatorio della religione islamica nelle scuole pubbliche⁵⁷. Le tensioni suscitate da queste concessioni in favore di istanze religiosamente orientate sfociarono nel colpo di Stato militare del 1960⁵⁸.

imposta autoritativamente da una ristretta *élite* militare-burocratica. La maggior parte delle riforme kemaliste, lungi dal trovare applicazione uniforme sul territorio nazionale, rimasero di fatto delimitate ai centri urbani. Da parte loro, i kemalisti dipinsero le masse popolari, rimaste profondamente legate nella propria quotidianità alla fede e tradizione islamica, come ancorate a una condizione di perenne arretratezza. Cfr. **A. RABASA, F.S. LARRABEE**, *The Rise of Political Islam in Turkey*, RAND, Santa Monica, 2008, pp. 32-33; **M.H. YAVUZ**, *Political Islam and the Welfare (Refah) Party in Turkey*, in *Comparative Politics*, Vol. 30, No. 1, October 1997, pp. 64-66.

⁵⁵ I primi due 'esperimenti' di opposizione politica al CHP erano ben presto naufragati con la messa al bando coattiva del Partito progressista del popolo e del Partito liberale del popolo, disposta da Ankara rispettivamente nel 1925 e nel 1930 con l'accusa di voler sovvertire i capisaldi della Repubblica. Cfr. **F.W. FREY**, *The Turkish Political Elite*, The MIT Press, Cambridge, 1965, p. 327; **E.J. ZÜRCHER**, *Political Opposition in the Early Turkish Republic*, E. J. Brill, Leiden, 1991. La transizione al multipartitismo, avvenuta al termine della Seconda Guerra Mondiale sotto la presidenza del successore di Atatürk Ismet İnönü, fu dettata da richieste di maggiore democratizzazione provenienti sia dalla comunità internazionale che da alcune correnti interne al CHP. Cfr. **B. LEWIS**, *The Emergence of Modern Turkey*, cit., pp. 294-310; **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., pp. 215-228.

⁵⁶ **F. AHMAD**, *The Turkish Experiment in Democracy, 1950-1975*, Hurst & Company, London, 1977, pp. 365-366.

⁵⁷ In aggiunta alle misure citate, i governi guidati nell'arco di un decennio dal Partito democratico finanziarono la costruzione di nuove moschee e la fondazione di scuole per la formazione di imam e predicatori. Cfr. **B. LEWIS**, *Islamic Revival in Turkey*, in *International Affairs*, Vol. 28, No. 1, 1952, p. 40; **F. AHMAD**, *From Empire to Republic. Essays on the Late Ottoman Empire and Modern Turkey*, Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, 2008, pp. 315-316.

⁵⁸ In aggiunta alle politiche religiosamente orientate del Governo, alla base del golpe del 1960 vi erano la grave crisi finanziaria e la perdurante instabilità politica del Paese. Il colpo di Stato in questione determinò lo scioglimento del Partito democratico, la condanna a morte di alcuni tra i suoi vertici e la sospensione dell'attività politica per i successivi



L'intervento autoritativo delle forze armate nella vita politica turca si sarebbe poi rinnovato, con modalità tra loro differenti, anche nel 1971, 1980, 1997 e da ultimo nel 2016, scandendo a intervalli quasi regolari la seconda metà della storia repubblicana della Turchia⁵⁹. Questa reiterata ingerenza militare nel sistema politico, che l'esercito ha motivato ergendosi a garante ultimo del kemalismo e della *laiklik*, trovò una prima fonte di legittimazione nella Costituzione approvata con *referendum* popolare nel 1961⁶⁰.

La nuova Carta istituì, infatti, il Consiglio di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Capo dello Stato e composto in prevalenza dai vertici delle forze armate rispetto a quelli del Governo⁶¹. Nato come organo consultivo del Consiglio dei Ministri, negli ultimi decenni il Consiglio di Sicurezza Nazionale è assunto, tuttavia, a sede privilegiata delle decisioni politiche di maggiore rilevanza per il Paese⁶².

diciotto mesi. Il potere venne temporaneamente affidato a un Comitato di Unità Nazionale a guida militare. Cfr. **S. MARDIN**, *Religion and secularism in Turkey*, cit., p. 217; **E.J. ZÜRCHER**, *Turkey, A Modern History*, cit., pp. 253-261.

⁵⁹ Cfr. **R. BOTTONI**, *Il principio di laicità*, cit., p. 161; **N. POPE, H. POPE**, *Turkey unveiled*, cit., p. 318. Risultano in questo senso particolarmente emblematiche le parole di Doğan Güres, nominato capo delle forze armate turche nel 1994, secondo cui l'esercito è responsabile della difesa del Paese nei confronti dei suoi nemici sia esterni che interni e della salvaguardia del carattere laico e moderno della Repubblica turca. Cfr. **M. HEPER, A. GÜNEY**, *The Military and Democracy in the Third Turkish Republic*, in *Armed Forces and Society*, Vol. 22, No. 4, Summer 1996, p. 632.

⁶⁰ Sulla Carta costituzionale del 1961, definita come la più liberale tra quelle che si sono avvicendate nel corso della storia repubblicana turca, cfr. **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey*, cit., pp. 9-14; **M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., pp. 54-56; **T. ANSAY, D.J. WALLACE**, *Introduction to Turkish Law*, Kluwer, The Hague, 2005, pp. 22-23.

⁶¹ Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, la cui disciplina era affidata a una legge ordinaria del 1962, si componeva di sei alti ufficiali delle forze armate, Presidente della Repubblica, Primo Ministro, Ministri della difesa, degli interni e degli esteri. Cfr. **M. CARDUCCI, B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., pp. 66-67; **F. AHMAD**, *Turkey: the Quest for Identity*, cit., pp. 123-124; **F. AHMAD**, *The making of modern Turkey*, cit., p. 130. In relazione alla coesistenza tra Consiglio dei Ministri e Consiglio di Sicurezza Nazionale si è parlato in dottrina di 'sistema politico bicefalo'. Cfr. **Ü.C. SAKALLIOĞLU**, *The Anatomy of the Turkish Military's Political Autonomy*, in *Comparative Politics*, Vol. 29, No. 2, January 1997, pp. 156-157.

⁶² Le competenze del Consiglio di Sicurezza Nazionale trovarono conferma nelle riforme costituzionali successive al *memorandum* con il quale nel 1971 le forze armate, tacciando il Parlamento e il Governo di essere responsabili della situazione di disordine in cui la società turca all'epoca versava, avevano indotto il Primo Ministro Demirel a rassegnare le dimissioni. Vi fece seguito l'instaurazione di un esecutivo tecnico che, sottoposto al controllo dei militari, impose la legge marziale ed emendò tra il 1971 e il 1973



Oltre che per la funzione di custode dell'eredità kemalista assunta dalle forze armate e testimoniata dal citato interventismo militare, la Carta costituzionale del 1961 e, in modo più accentuato, quella del 1982⁶³ hanno collocato l'ordinamento turco nel novero delle 'democrazie protette' in ragione del ruolo attribuito ai giudici costituzionali. Il controllo di costituzionalità fu introdotto per la prima volta nel 1961 e la Corte costituzionale (*Anayasa Mahkemesi*) divenne operativa un anno più tardi⁶⁴.

L'*establishment* kemalista identificò nella Corte non tanto la garanzia per una più ampia e incisiva tutela giurisdizionale dei diritti e delle libertà fondamentali quanto un organo diretto precipuamente a controbilanciare le istituzioni politiche, in particolare il Parlamento, onde scongiurare eventuali abusi di potere⁶⁵. L'apparato dirigente militare-burocratico finì pertanto per servirsi della Corte come strumento costituzionale di difesa del proprio *status*, facendo di essa, al fianco dell'esercito, il guardiano ultimo della *laiklik* e, più in generale, degli ideali posti a fondamento del nuovo ordine statale⁶⁶.

oltre quaranta articoli della Costituzione, ampliando le competenze del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Cfr. **F. AHMAD**, *The Turkish Experiment in Democracy*, cit., pp. 288-326. I poteri dell'esercito uscirono ulteriormente rafforzati dalla Costituzione adottata nel 1982 proprio sotto l'egida dei militari, all'indomani del sanguinoso golpe che due anni prima aveva provocato il completo azzeramento della classe politica. Cfr. **V.R. SCOTTI**, 'Vogliamo i colonnelli?': riflessioni preliminari sul fallito colpo di stato in Turchia e sull'evoluzione del ruolo dei militari nell'ordinamento costituzionale, in *Osservatorio costituzionale*, 3/2016, 25 settembre 2016, pp. 9-10.

⁶³ Sulla Costituzione del 1982 si veda **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey. 1876 to the Present*, cit., pp. 19-37.

⁶⁴ Per un approfondimento sull'istituzione della Corte costituzionale turca, si rinvia a **E. ÖZBUDUN**, *Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy*, in *European Public Law*, Vol. 12, Issue 2, p. 217 ss.. Per un quadro d'insieme sull'organizzazione e le competenze dell'*Anayasa*, cfr. **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey*, cit., pp. 111-127; **M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI** **D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., pp. 128-134.

⁶⁵ Tale impostazione nasceva dalla sfiducia tradizionalmente nutrita dall'*élite* dominante nei confronti dei partiti politici e del Parlamento. **C. BELGE**, *Friends of the Court: the Republican Alliance and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey*, in *Law & Society Review*, Vol. 40, No. 3, 2006, p. 656 e pp. 662-664.

⁶⁶ In questo senso, è stata richiamata in dottrina la teoria della "preservazione egemonica" di Hirschl, secondo cui le *élites* politiche tendono a proteggere il proprio *status* circondandosi di garanzie costituzionali e traducendo i privilegi da esse acquisiti in diritti. Cfr. **P. URAN**, **P. PASQUINO**, *The Guardian of the Turkish Constitution: a Special Court*, in *Journal of Politics and Law*, Vol. 8, No. 2, 2015, pp. 90-91; **C. BELGE**, *Friends of the Court: the Republican Alliance and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey*, cit., p. 657. In particolare, Kogacioglu ha definito la Corte costituzionale turca, insieme alle forze armate, come "custode ardente" della visione egemonica repubblicana dei principi di laicità e



Questo ruolo di 'contrappeso' al potere politico si rifletteva nell'assegnazione all'*Anayasa*, tra le altre competenze, del potere di disporre, previo ricorso da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, lo scioglimento coattivo dei partiti politici. Questi ultimi continuavano a essere qualificati dalla Costituzione del 1982 come 'elementi indispensabili' per la vita politica democratica del Paese. Ciò nonostante, gli artt. 68 e 69 della Carta prevedevano la facoltà per l'*Anayasa* di decretare lo smantellamento di quelle formazioni politiche i cui statuti, programmi o attività si ponessero in conflitto con un nucleo di principi intangibili, tra i quali il carattere secolare e democratico della Repubblica⁶⁷. Il novero delle circostanze idonee a giustificarne la chiusura permanente veniva poi esteso dalla legge n. 2820 del 1983 sui partiti politici, avendo riguardo alla necessità di preservare tanto l'unità nazionale quanto la 'freccia' della *laiklik*⁶⁸.

nazionalismo. Cfr. **D. KOGACIOGLU**, *Progress, Unity and Democracy: Dissolving Political Parties in Turkey*, in *Law & Society Review*, Vol. 38, No. 3, 2004, p. 459.

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 68, par. 4, della Costituzione turca del 1982, "gli statuti e i programmi, così come le attività dei partiti politici non debbono essere in conflitto con l'indipendenza dello Stato, la sua la sua indivisibile integrità territoriale e nazionale, i diritti umani, i principi di uguaglianza e dello stato di diritto, la sovranità della nazione, i principi della repubblica laica e democratica...". Conformemente, l'art. 69, par. 5, della Carta stabilisce che "lo scioglimento permanente di un partito politico sarà deciso laddove si dimostri che lo statuto e il programma del partito violino le disposizioni di cui all'art. 68, paragrafo 4".

⁶⁸ Algan ha rilevato come la Turchia sia uno dei pochi Stati a disporre di una legge specializzata in materia. Soltanto altri quattro Paesi dell'Europa occidentale (Austria, Germania, Portogallo e Spagna) e due dell'Europa orientale (Polonia e Repubblica Ceca) vantano, infatti, leggi appositamente riservate alla disciplina dei partiti politici e, di riflesso, al loro scioglimento. Per quanto concerne la legge turca del 1983, l'art. 80 della medesima precisa che i partiti politici non possono mirare a sovvertire la natura unitaria dello Stato turco. Vi fanno eco agli artt. 81, 82 e 83, rubricati rispettivamente "prevenzione dalla creazione di minoranze", "proibizione di regionalismo e razzismo" e "protezione del principio di eguaglianza". Tra le norme citate, l'art. 81 ha assunto notevole rilevanza nei casi riguardanti lo scioglimento di partiti di ispirazione curda. Secondo tale disposizione, i partiti politici non possono promuovere l'esistenza di minoranze nel territorio turco, sulla base di differenze di cultura, razza, lingua o religione. A differenza di quanto previsto dalla Costituzione, l'art. 96 della legge del 1983 stabilisce poi che la mera denominazione di 'comunista' così come, ad esempio, quella di 'nazionalsocialista' sia sufficiente per poter disporre lo scioglimento di una compagine politica. La legge turca sui partiti detta, infine, regole più stringenti rispetto al testo costituzionale anche a tutela del carattere laico della Repubblica, ribadendo in particolare la difesa del principio di laicità e il divieto di restaurazione del Califfato, la proibizione di manifestazioni religiose e la conservazione dello *status* della Presidenza degli Affari Religiosi all'interno dell'ordinamento giuridico turco. Cfr. **B. ALGAN**, *Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: an*



Sulla base di tali disposizioni l'*Anayasa* ha a oggi disciolto complessivamente ben ventotto partiti, risultando sotto questo profilo la corte di gran lunga più attiva a livello europeo⁶⁹. Accanto a molteplici formazioni politiche di impronta filo-curda, comunista e socialista, ree di attentare all'integrità dello Stato⁷⁰, fra il 1971 e il 2001 sono stati messi al bando anche partiti di estrazione filo-islamica⁷¹.

Tra questi ultimi il caso più emblematico ha avuto a oggetto il Partito della prosperità (*Refah Partisi*), disciolto nel 1998, quando si trovava alla guida dell'allora coalizione di governo, con l'accusa di costituire un centro di attività contrarie al principio di laicità⁷². La Corte di Strasburgo ha

everlasting conflict between the Court and the Parliament?, in *Ankara University School of Law Journal*, Vol. 60, No. 4, 2011, pp. 811-812; **T. ARSLAN**, *Conflicting Paradigms: Political Rights in the Turkish Constitutional Court*, in *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, Vol. 11, No. 1, 2002, p. 13; **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey. 1876 to the Present*, cit., pp. 23-24; **V.R. SCOTTI**, *Il costituzionalismo in Turchia*, cit., pp. 138-139.

⁶⁹ Cfr. **B. ALGAN**, *Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: an everlasting conflict between the Court and the Parliament?*, cit., p. 810; **F. ÖZBAY**, *A comparative study on the criteria applied to the dissolution of political parties by the Turkish Constitutional Court and the European Court of Human Rights*, Oslo, 16-21 June 2014, p. 2; **D. KOGACIOGLU**, *Progress, Unity and Democracy: Dissolving Political Parties in Turkey*, cit., p. 435. Per un elenco esaustivo dei partiti politici sciolti dalla Corte costituzionale turca, si rinvia a **C. BELGE**, *Friends of the Court: the Republican Alliance and Selective Activism of the Constitutional Court of Turkey*, cit., p. 691.

⁷⁰ Tra i casi più significativi ci si limita in questa sede a menzionare quelli relativi al Partito comunista (giudizio n. E. 1990/01, K. 1991/01, sentenza del 16.07.1991) e al Partito socialista (giudizio n. E. 1991/02, K. 1992/01, sentenza del 10.07.1992), disciolti coattivamente con l'accusa di incitare al separatismo e alla disgregazione della nazione turca. Quanto alle diverse formazioni politiche di ispirazione filo-curda messe al bando dall'*Anayasa*, l'ultima in ordine temporale è il Partito per la società democratica (*DTP*), reputato da Ankara il fulcro di attività lesive dell'unità e dell'integrità territoriale dello Stato, in virtù dei suoi presunti legami con il PKK (giudizio n. E. 2007/01, K. 2009/04, sentenza del 11.12.2009).

⁷¹ Si fa riferimento, in particolare, al Partito dell'ordine nazionale (*Milli Nizam Partisi*), al Partito della salvezza nazionale (*Milli Selamet Partisi*), al Partito della tranquillità (*Huzur Partisi*), al Partito della prosperità (*Refah Partisi*) e al Partito della virtù (*Fazilet Partisi*), sciolti dalla Corte costituzionale in ragione della loro presunta violazione della *laiklik*. Cfr. **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey*, cit., p. 29.

⁷² Decisione della Corte costituzionale turca n. E. 1997/01, K. 1998/01, sentenza del 16.01.1998. Sulle vicende relative allo scioglimento del *Refah Partisi*, preceduto nel 1997 da un ultimatum con cui l'esercito stigmatizzava l'operato dell'esecutivo, minacciando di intervenire nuovamente a salvaguardia della *laiklik*, cfr. **E. ÖZBUDUN**, *Contemporary Turkish Politics. Challenges to Democratic Consolidation*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2000, pp. 120-121; **M. PARISI**, *Scioglimento di un partito politico ad ispirazione religiosa e garanzia dei diritti fondamentali nelle società democratiche: la Turchia ed il caso Refah Partisi*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, vol. 35, No. 4, 2006, p. 1923.



reputato lo scioglimento del *Refah Partisi* conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con una pronuncia che si è significativamente discostata dalla pregressa giurisprudenza convenzionale in materia⁷³.

In tutti i casi di messa al bando di partiti ritenuti responsabili di minare l'unità indivisibile della Repubblica, la Corte europea aveva censurato, infatti, le decisioni del giudice costituzionale turco, dichiarando sempre l'avvenuta violazione dell'art. 11 Cedu⁷⁴. Adita per la prima volta da un partito religiosamente orientato, tuttavia, la Corte di Strasburgo ne ha avallato la dissoluzione coattiva disposta dai giudici di Ankara.

Aderendo *in toto* all'iter argomentativo seguito dalla Corte costituzionale, la Corte europea ha ravvisato nel pur drastico scioglimento del *Refah Partisi* una misura necessaria e proporzionata ai fini della tutela della laicità dello Stato, da considerarsi presupposto imprescindibile della democrazia nell'ordinamento turco. Contestualmente, il giudice di Strasburgo ha affermato l'assoluta inconciliabilità tra i valori democratici sottesi alla Convenzione europea e un partito che, secondo quanto riportato dall'*Anayasa*, avrebbe inteso instaurare una pluralità di regimi giuridici di stampo confessionale e ripristinare l'applicazione della *sharia* per le comunità musulmane⁷⁵.

⁷³ Grande Camera, *Refah Partisi and Others v. Turkey*, n. 41340-41344/98, 13 febbraio 2003.

⁷⁴ Si tratta dei casi riguardanti, nell'ordine, lo scioglimento del Partito comunista unito della Turchia (*TBKP*, sentenza della Grande Camera del 30 gennaio 1998), del Partito socialista (*SP*, sentenza della Grande Camera del 25 maggio 1998), del Partito per la libertà e la democrazia (*ÖZDEP*, sentenza della Grande Camera del 8 dicembre 1999), del Partito popolare del lavoro (*HEP*, sentenza del 9 aprile 2002) e del Partito della democrazia (*DEP*, sentenza del 10 dicembre 2002).

⁷⁵ Per un'analisi approfondita della decisione sul caso *Refah Partisi* a opera della Corte di Strasburgo e delle zone d'ombra che emergono da tale pronuncia, si vedano *ex multis* **K. BOYLE**, *Human Rights, Religion and Democracy: The Refah Party Case*, in *Essex Human Rights Review*, Vol. 1, No. 1, 2004, pp. 1-16; **C. MOE**, *Refah Revisited: Strasbourg's Construction of Islam*, CEU Budapest, 3-4 June 2005, pp. 1-31; **L.S. LEHNHOF**, *Freedom of Religious Association: The Rights of Religious Organizations to Obtain Legal Entity Status Under the European Convention*, in *BYU Law Review*, Vol. 2002, Issue 2, 2002, pp. 574-580; **M. PARISI**, *Scioglimento di un partito politico*, cit., pp. 1919-1937; **B. RANDAZZO**, *Democrazia e laicità a Strasburgo*, in *Quaderni costituzionali*, No. 1, 2002, pp. 83-85; **B. RANDAZZO**, *Ancora sullo scioglimento del Refah Partisi turco: la Corte dei diritti non ci ripensa*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2004, pp. 173-174; **G. FONTANA**, *La tutela costituzionale della società democratica tra pluralismo, principio di laicità e garanzia dei diritti fondamentali. (La Corte europea dei diritti dell'uomo e lo scioglimento del Refah Partisi)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, vol. 1, 2002, pp. 379-394; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Principio costituzionale di laicità e partiti politici islamici nell'ordinamento della Turchia*, in *Rivista di studi politici internazionali*, vol. 69, n. 4, 2002, pp. 629-638; **M. VENTURA**, *Nuovi scenari nei rapporti tra diritto e religione: il ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista critica del diritto privato*, anno XX, 3, 2002, pp. 461-471;



Dalle ceneri del Partito della prosperità e del suo erede *Fazilet Partisi* (Partito della virtù), disciolto a sua volta nel 2001 in quanto considerato l'illelegale prosecutore delle attività anti-secolari del *Refah*, sarebbe sorto il Partito della giustizia e dello sviluppo (*Adalet ve Kalkınma Partisi*, AKP)⁷⁶. Quest'ultimo, forte di un consenso elettorale trasversale, ha saldamente conservato il potere in Turchia nell'arco delle ultime quattro legislature. Pur rifiutando in origine di essere qualificato come partito islamico e riconoscendo nella Repubblica turca uno Stato laico, l'AKP ha promosso diverse modifiche legislative e costituzionali che hanno progressivamente temperato il secolarismo militante kemalista⁷⁷.

5 - La parabola dell'AKP: dall'impulso riformista alla recente involuzione autoritaria

S. CECCANTI, D. TEGA, *La protezione della democrazia dai partiti antisistema: quando un'emergenza può diventare un'ossessione*, in A. Di Giovine (a cura di), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 37-74; **S. CECCANTI**, *Anche la Corte di Strasburgo arruolata nella "guerra di civiltà"?*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2002, pp. 81-83; **P. ZICCHITTU**, *Il caso Refah Partisi: democrazia e pluralismo nella concezione di Strasburgo*, in M. Cartabia (a cura di), *Dieci casi sui diritti in Europa*, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 267-284.

⁷⁶ Il Partito della virtù fu sciolto dalla Corte costituzionale turca con sentenza n. E. 1999/02, K. 2001/02, del 22 giugno 2001. L'anno successivo alcuni membri di spicco del *Fazilet Partisi* adirono la Corte europea dei diritti dell'uomo (*Fazilet Partisi and Kutun v. Turkey*, ricorso n. 1444/02). Tale ricorso, tuttavia, fu ritirato a seguito dell'esito dei giudizi della Grande Camera sui casi *Refah Partisi* (2003) e *Leyla Şahin* (2004), nei quali l'interpretazione del principio di laicità coniata da Ankara veniva anteposta da Strasburgo alla protezione di una serie di libertà convenzionali. La rinuncia al ricorso venne formalizzata dal *Fazilet* tramite una lettera con cui si imputava alla Corte europea di aver assunto nella propria giurisprudenza un atteggiamento pregiudizievole nei confronti dei musulmani d'Europa, adottando così un duplice standard in violazione dell'art. 14 Cedu. Per un approfondimento sul *Fazilet Partisi* e il relativo scioglimento si rinvia a **B.A. YEŞİLADA**, *The Virtue Party*, in *Turkish Studies*, Vol. 3, Issue 1, Spring 2002, pp. 62-81; **I. DAĞI**, *Transformation of Islamic Political Identity in Turkey: Rethinking the West and westernization*, in **A. ÇARKOĞLU, W. HALE**, *The Politics of Modern Turkey*, Routledge, London, 2008, pp. 174-175; **O. AKBULUT**, *Criteria Developed by the European Court of Human Rights on the Dissolution of Political Parties*, in *Fordham International Law Journal*, Vol. 34, Issue 1, 2010, pp. 64-66.

⁷⁷ L'AKP si è inizialmente definito come 'partito democratico conservatore', aprendosi alla cooperazione con l'*establishment* kemalista. Cfr. **A. RABASA, F.S. LARRABEE**, *The Rise of Political Islam in Turkey*, cit., pp. 46-47; **B. ELİĞÜR**, *The Mobilization of Political Islam in Turkey*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 248; **M.H. YAVUZ**, *Islamic Political Identity in Turkey*, Oxford University Press, Oxford, 2003, pp. 256-261.



Salito al potere nel 2002, il Partito della giustizia e dello sviluppo ha inaugurato una stagione di riforme condotte sotto la spinta dell'apertura, nel 2005, dei negoziati per l'adesione turca all'Unione europea⁷⁸. Su iniziativa governativa il Parlamento di Ankara ha approvato una serie di pacchetti legislativi 'di armonizzazione', tesi a uniformare l'ordinamento turco agli *standard* europei⁷⁹. Di pari passo con gli emendamenti adottati nel 2001 e nel 2004, le riforme parlamentari in questione hanno abolito la pena di morte, approntato maggiori garanzie in materia di libertà di espressione e associazione, ridotto l'influenza delle forze armate nelle istituzioni⁸⁰.

Nel quadro di un graduale allineamento della Turchia ai parametri di Copenaghen richiesti per poter aderire all'Unione europea si è altresì inserita la revisione costituzionale approvata con *referendum* nel 2010⁸¹.

⁷⁸ Tra la Turchia e la Comunità economica europea venne stipulato nel 1964 un accordo di associazione. Benché Ankara avesse formulato richiesta di adesione alla Comunità già nel 1959, la Turchia ha ottenuto lo status di Paese candidato ad aderire all'Unione soltanto in occasione del Consiglio europeo di Helsinki del 1999. Nel dicembre del 2004 le parti hanno concordato l'avvio ufficiale dei negoziati per l'adesione a partire dall'ottobre dell'anno successivo. Cfr. **V.R. SCOTTI**, *Il costituzionalismo in Turchia*, cit., p. 245 ss.

⁷⁹ In riferimento al periodo tra il 2002 e il 2005, contrassegnato dall'intensificarsi del processo riformista in Turchia, è stata utilizzata in dottrina l'espressione di "età d'oro dell'europeizzazione". Cfr. **Z. ÖNIŞ**, *Turkey-EU Relations: Beyond the Current Stalemate*, in *Insight Turkey*, Vol. 10, No. 4, 2008, pp. 37-40.

⁸⁰ Tali riforme hanno risentito dell'influenza sia del processo di adesione all'Unione europea che della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Nello specifico, la pena di morte è stata abolita in Turchia dal terzo pacchetto legislativo di armonizzazione, approvato nel 2002. La revisione costituzionale del 2004 ha attribuito, peraltro, preminenza ai trattati internazionali in materia di diritti umani rispetto alle fonti domestiche. Intervenendo sui codici penale, di procedura civile e di procedura penale, i diversi pacchetti di armonizzazione hanno inoltre previsto un rafforzamento delle garanzie del giusto processo, dei diritti di espressione e di associazione e del pluralismo linguistico, con un'implicita apertura alle istanze provenienti dalle minoranze etniche, *in primis* quella curda. Quanto alla graduale limitazione del ruolo istituzionale dell'esercito, le riforme costituzionali intervenute a partire dal 2001 hanno incrementato il numero dei membri civili del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ora in maggioranza rispetto ai componenti militari, e sancito la non vincolatività dei pareri espressi da quest'organo per il Consiglio dei Ministri. Cfr. **E. ÖRÜCÜ**, *Seven Packages towards Harmonisation with the European Union*, in *European Public Law*, Vol. 10, No. 4, 2004, pp. 603-621; **E. ÖZBUDUN**, *Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004*, in *Turkish Studies*, Vol. 8, No. 2, June 2007, pp. 179-196; **V.R. SCOTTI**, *Il costituzionalismo in Turchia*, cit., pp. 268-271; **M. MISTÒ**, *Turchia: approvate numerose modifiche costituzionali volte a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e lo stato di diritto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2004, p. 1303.

⁸¹ Sul *referendum* del settembre 2010 e sulle modifiche costituzionali da esso introdotte, si vedano **C. CAMPOSILVAN**, *La revisione costituzionale turca: un piccolo passo per la democrazia ed un grande passo per il partito al Governo?*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2010, pp.



Quest'ultima ha ulteriormente ridimensionato il ruolo politico dell'*élite* militare⁸² e, sulla scia dei precedenti emendamenti costituzionali, ha contribuito a mitigare la disciplina relativa allo scioglimento dei partiti⁸³.

Tra le principali novità veicolate dalle modifiche costituzionali del 2010 figura, inoltre, il rafforzamento della protezione dei diritti fondamentali e dell'indipendenza della magistratura. Sul primo versante, si rileva come la riforma in questione abbia introdotto il ricorso individuale diretto alla Corte costituzionale⁸⁴. Quanto invece al secondo profilo, si è registrata l'istituzione di un Consiglio superiore dei giudici e dei pubblici ministeri indipendente (HSYK)⁸⁵.

849-852; **L. GÖNENÇ**, *2010 Proposed Constitutional Amendments to the 1982 Constitution of Turkey*, in *TEPAV Evolution Note*, September 2010, pp. 1-7.

⁸² La riforma costituzionale del 2010 ha abolito le corti penali speciali, soppresso l'immunità di cui godevano i militari responsabili del colpo di Stato del 1980 e abrogato la disposizione che sottraeva alla giurisdizione della Corte costituzionale le leggi adottate durante il regime militare instaurato a seguito del predetto golpe. Cfr. **V.R. SCOTTI**, *'Vogliamo i colonnelli'?*, cit., pp. 12-13.

⁸³ A questo riguardo, la riforma costituzionale del 2001 aveva innalzato il quorum necessario per la dissoluzione coattiva dei partiti dalla maggioranza semplice ai 3/5 dei componenti della Corte costituzionale. L'emendamento del 2001 aveva inoltre introdotto una sanzione alternativa allo scioglimento, consistente nella privazione totale o parziale dei finanziamenti pubblici, a seconda della gravità della condotta contestata. La riforma costituzionale del 2010 ha reso la procedura di scioglimento ancor più complessa, elevando a diciassette i componenti dell'*Anayasa* e ai due terzi la maggioranza richiesta per la messa al bando di formazioni politiche. Cfr. **B. ALGAN**, *Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: an everlasting conflict between the Court and the Parliament?*, cit., p. 817 ss.; **T. ARSLAN**, *Conflicting Paradigms: Political Rights in the Turkish Constitutional Court*, cit., p. 14; **E. ÖZBUDUN**, *Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004*, cit., pp. 190-192; **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey. 1876 to the Present*, cit., pp. 47-49.

⁸⁴ Il procedimento avanti alla Corte costituzionale turca è così divenuto rimedio interno da esperire prima di poter adire la Corte europea dei diritti dell'uomo. Per un approfondimento sul ricorso diretto individuale all'*Anayasa*, basato sui modelli tedesco e spagnolo ed entrato in vigore nel 2012, si rinvia al rapporto di **L. PERILLI**, *Needs Assessment Report on the Individual Application to the Constitutional Court of Turkey* (accessibile al seguente link <https://rm.coe.int/16806f2348>).

⁸⁵ Il Consiglio superiore della magistratura turco è stato plasmato dalla riforma costituzionale del 2010 in linea con i criteri di pluralismo e rappresentatività dell'intera magistratura promossi dal Consiglio d'Europa. Cfr. **L. PERILLI**, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013*, in *La magistratura*, 16 febbraio 2017, pp. 25-26. Si veda anche il relativo parere da parte della Commissione di Venezia, in Venice Commission, *Interim Opinion on the Draft Law on the High Council for Judges and Public Prosecutors (of 27 September 2010) of Turkey*, Venice, 17-18 December 2010, CDL-AD (2010)042 (disponibile al seguente indirizzo <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282010%29042-e>).



L'intenso approccio riformista che ha contrassegnato i primi anni di governo monocolore dell'AKP ha instillato, tuttavia, nell'*establishment* kemalista il sospetto di una strategia occulta di 'de-laicizzazione' del Paese serbata dal Partito della giustizia e dello sviluppo. Teoria, questa, che ha trovato terreno fertile nei tentativi dell'esecutivo di incentivare le sovvenzioni statali a beneficio dell'istruzione religiosa e di rimuovere il divieto di indossare il *türban* (velo islamico) all'interno delle università⁸⁶.

Al di là dell'effettiva esistenza di un'agenda integralista, ciò che occorre rimarcare è il verificarsi in questa fase di due momenti cruciali di discontinuità sul piano costituzionale. Il primo è da rinvenire nell'elezione, nell'agosto del 2007, del Presidente della Repubblica Abdullah Gül, esponente di spicco dell'AKP e primo Capo di Stato dichiaratamente islamico⁸⁷. Gli alti gradi dell'esercito, dopo aver diffuso un comunicato con cui mettevano in guardia la Nazione circa i pericoli legati alla candidatura di Gül, hanno finito per accettarne l'elezione, rinunciando in concreto per la prima volta al proprio intervento tutorio a sostegno della laicità dello Stato⁸⁸.

In secondo luogo, in occasione dell'annullamento degli emendamenti costituzionali proposti dall'AKP per consentire la pratica del velo islamico negli atenei pubblici, la Corte costituzionale si è pronunciata nel 2008 sulla costituzionalità dello stesso Partito della giustizia e dello sviluppo⁸⁹. In tale circostanza l'*Anayasa* ha definito l'AKP come il fulcro di

⁸⁶ Cfr. **A.T. KURU**, *Reinterpretation of Secularism in Turkey: The Case of the Justice and Development Party*, in **M.H. YAVUZ**, *The Emergence of a New Turkey. Democracy and the AK Parti*, The University of Utah Press, Salt Lake City, 2006, pp. 142-159; **B. ELIGÜR**, *The Mobilization of Political Islam in Turkey*, cit., pp. 261-265; **I. KABOĞLU**, *I partiti politici*, cit., p. 289 ss.

⁸⁷ L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha fatto seguito alle elezioni politiche del luglio 2007, che avevano assicurato all'AKP un'ampia maggioranza parlamentare e dato avvio al secondo premierato di Erdoğan. Cfr. **A. RABASA**, **F.S. LARRABEE**, *The Rise of Political Islam in Turkey*, cit., pp. 49-50.

⁸⁸ Per una ricostruzione delle dinamiche che hanno caratterizzato l'elezione di Gül alla Presidenza della Repubblica turca nel 2007, si vedano **M. CARDUCCI**, **B. BERNARDINI D'ARNESANO**, *Turchia*, cit., pp. 83-89; **G. JENKINS**, *Turkey's Latest Crisis*, in *Survival*, Vol. 50, No. 5, 2008, pp. 6-7; *Military's April 27 Memorandum Relegated to Dustbin of History*, in *Today's Zaman*, 30 agosto 2011; **M.H. YAVUZ**, **N.A. OZCAN**, *Crisis in Turkey: the Conflict of Political Language*, in *Middle East Policy*, Vol. 14, No. 3, 2007, pp. 120-122; **S. OZEL**, *Turkey: The Year of Living Dangerously*, in *The International Spectator*, Vol. 43, No. 1, 2008, pp. 5-10.

⁸⁹ Nello specifico, l'*Anayasa* era stata investita di una questione di legittimità costituzionale riguardante le modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 5735 del 9 febbraio 2008 agli artt. 10 (uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge) e 42 (diritto all'educazione) Cost., per la loro asserita contrarietà al principio di laicità dello Stato,



attività in contrasto con il principio di laicità, senza però raggiungere il *quorum* necessario per il suo scioglimento coattivo⁹⁰.

L'inedito *self-restraint* da parte dei militari e la mancata messa al bando dell'AKP a opera della Corte costituzionale possono leggersi come testimonianza tangibile del percorso filo-europeo di democratizzazione che, tra il 2001 e il 2010, ha interessato la Turchia. Indice degli sforzi di adeguamento agli *standard* europei è, del resto, l'importanza riservata dalla decisione dell'*Anayasa* sulla costituzionalità dell'AKP ad alcuni criteri elaborati sia dalla giurisprudenza di Strasburgo che dalla Commissione di Venezia⁹¹ in tema di dissoluzione di partiti politici⁹².

presidiato dall'inemendabile art. 2 Cost. Con sentenza del 5 giugno 2008 la Corte costituzionale turca ha dichiarato incostituzionali i suddetti emendamenti, richiamando sia la propria consolidata giurisprudenza che la *case-law* della Corte di Strasburgo in materia. Cfr. **E. ÖZBUDUN**, *The Constitutional System of Turkey*, cit., pp. 31-32 e 133; **R. BOTTONI**, *Brevi considerazioni sul principio di laicità in Turchia alla luce dei recenti sviluppi*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2008, pp. 431-448.

⁹⁰ Il pubblico ministero Yalçinkaya, qualificando l'AKP come il centro di attività suscettibili di minare il carattere laico e democratico della Repubblica turca, ne aveva domandato alla Corte costituzionale lo scioglimento *ex art.* 69 Cost. e la cessazione quinquennale dei diritti politici per oltre settanta suoi componenti, tra cui il Capo dello Stato Gül e il Primo Ministro Erdoğan. L'istanza per la dissoluzione dell'AKP si innestava, oltre che sui citati emendamenti costituzionali, su un elenco di dichiarazioni ambigue, attribuite a esponenti apicali dell'AKP, dietro alle quali si sarebbe celato un disegno di instaurazione di un regime teocratico. Sull'impianto accusatorio allestito a questo riguardo dal Procuratore generale, si veda **M. PRANDI**, *La laicità contesa. Aspetti della crisi politica turca nella prospettiva del diritto ecclesiastico europeo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2008, pp. 19-24. Si rinvia inoltre a *Summary of the Indictment against the Ruling AK Party*, in *Today's Zaman*, 4 aprile 2008. Si precisa che soltanto sei giudici su undici si sono espressi in favore della messa al bando dell'AKP. Tale misura, tuttavia, alla luce della riforma costituzionale intervenuta nel 2001 necessitava della maggioranza qualificata dei 3/5 dei componenti dell'*Anayasa* (sette giudici su undici). Sulla base dell'art. 69, settimo comma, Cost. il Collegio ha dunque optato per l'irrogazione nei confronti dell'AKP di una sanzione economica, consistente nel dimezzamento dei finanziamenti statali per l'anno 2008. Cfr. **O. AKBULUT**, *Criteria Developed by the European Court of Human Rights on the Dissolution of Political Parties*, cit., pp. 71-72; **B. ALGAN**, *Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: an everlasting conflict between the Court and the Parliament?*, cit., pp. 825-826; **B. ELIGÜR**, *The Mobilization of Political Islam in Turkey*, cit., p. 269; **M. PRANDI**, *La laicità contesa. Aspetti della crisi politica turca nella prospettiva del diritto ecclesiastico europeo*, cit., pp. 24-27.

⁹¹ Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, organo consultivo del Consiglio d'Europa, istituito nel 1990. Le attività svolte dalla Commissione e i relativi documenti prodotti sono consultabili presso il sito internet www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=IT.

⁹² Si fa riferimento, in particolare, all'invocazione da parte dei giudici di Ankara del parametro, di cui la Corte europea ha fatto sovente utilizzo nelle sue pronunce, del



In parallelo a questo imbrigliamento delle forze armate e della Corte costituzionale, la democrazia turca ha continuato a manifestare molteplici sintomi di cedimento. Tra di essi, l'assidua applicazione della cosiddetta 'legge anti-terrore' e il permanere dei tribunali speciali anti-terrorismo⁹³; la ben nota censura ai danni delle libertà di espressione, di stampa e di riunione⁹⁴; la propensione del Consiglio superiore della magistratura a disporre trasferimenti disciplinari di giudici e pubblici ministeri a processi

cosiddetto 'pericolo concreto e attuale' recato da un partito all'ordine costituzionale democratico. L'influenza della giurisprudenza di Strasburgo, a partire dal ricordato giudizio del 1998 sullo scioglimento del Partito comunista turco, emerge in modo evidente altresì nel passaggio in cui la Corte costituzionale sottolinea la necessità di indagare il contenuto di programmi e statuti congiuntamente alle attività in concreto perpetrate dai partiti politici. E ancora, l'Anayasa ha annoverato tra le motivazioni alla base della sua decisione l'uso di mezzi pacifici da parte dell'AKP, ponendo così l'accento sul profilo della violenza quale strumento politico. Profilo, quest'ultimo, considerato dalle linee guida stilate dalla Commissione di Venezia nel 1999 come decisivo ai fini della valutazione della legittimità dello scioglimento di formazioni politiche (European Commission for Democracy through Law, *Guidelines on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures*, CDL-INF (2000), 1, 10-11 December 1999, par. 3). Cfr. **B. ALGAN**, *Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: an everlasting conflict between the Court and the Parliament?*, cit., pp. 826-828.

⁹³ La legge n. 3713 del 1991, rimasta immutata nel suo contenuto essenziale, ha consentito, per effetto dell'ampia e generica concezione di terrorismo ivi racchiusa, di eseguire arresti di massa, soprattutto nel sud-est del Paese a maggioranza curda, e ha favorito reiterate violazioni della libertà di riunione, espressione e stampa. Quanto ai tribunali anti-terrore, chiamati a occuparsi di reati di terrorismo e perpetrati contro la sicurezza dello Stato, si rileva che l'anomalia degli stessi consisteva nei poteri speciali loro attribuiti, il cui esercizio ha dato luogo a significative restrizioni dei diritti di difesa dei soggetti accusati. Cfr. **L. PERILLI**, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013*, cit., p. 20 ss.

⁹⁴ Sulla base dei vari reati di opinione previsti dal codice penale turco sono stati eseguiti negli ultimi anni, come è noto, numerosi arresti e incarcerazioni di giornalisti, accademici e intellettuali. In merito alla violazione della libertà di espressione in Turchia si rinvia all'ultimo report annuale di Freedom House, accessibile al seguente link www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/turkey. In riferimento alle molteplici condanne da parte della Corte di Strasburgo nei confronti della Turchia per violazione della libertà di espressione, si veda il seguente report www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf. Sulla libertà dei media e la censura nei confronti dei siti internet, si rinvia al parere della Commissione di Venezia *Opinion on Law No. 5651 on regulation of publications on the Internet and combating crimes committed by means of such publication ("the Internet Law")*, Opinion n. 805/2015, 15 giugno 2016.



pendenti⁹⁵; l'estensione della *longa manus* dell'AKP sull'autonomia delle università⁹⁶.

A partire dal 2013, queste mai sopite tendenze autoritarie hanno preso il sopravvento sull'itinerario riformista sino a quel momento intrapreso da Ankara. La violenta repressione delle proteste di Gezi Park che, nel maggio del 2013, ha investito la società civile⁹⁷ e l'inchiesta per corruzione che ha coinvolto nel dicembre successivo diversi esponenti dell'AKP⁹⁸ hanno dato avvio a un processo di frantumazione dello stato di diritto⁹⁹. In questo senso, si è assistito negli anni più recenti a un costante logoramento degli *standard* democratici dell'ordinamento turco, documentato dall'approvazione di una serie di provvedimenti dalla palese connotazione illiberale. Tra questi ultimi possono menzionarsi, esemplarmente, il giro di vite governativo ai danni dell'indipendenza della magistratura¹⁰⁰; l'eccessivo ampliamento dei poteri a disposizione della

⁹⁵ L. PERILLI, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013*, cit., p. 15 e 31.

⁹⁶ Per un approfondimento sulla restrizione della libertà di insegnamento da parte dell'AKP e sulle epurazioni ai danni degli accademici, si veda B. DEGIRMEN, A. ATIK, *Turkey: authoritarianism and academic 'closure'*, 14 febbraio 2017, in www.opendemocracy.net/burcu-degirmen-alperen-atik/turkey-authoritarianism-and-academic-closure/feed.

⁹⁷ Sui fatti di Gezi Park si rinvia al rapporto pubblicato nel 2013 da Nils Muiznieks, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, consultabile al link <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2395759&SecMode=1&DocId=2079692&Usage=2>.

⁹⁸ Si fa riferimento alla maxi-inchiesta, definita anche la 'tangentopoli turca', sfociata nelle dimissioni di quattro ministri del Governo turco e nell'arresto di decine di esponenti dell'AKP per reati di corruzione e riciclaggio di denaro. Per un approfondimento a riguardo, si veda B. ORUCOĞLU, *Why Turkey's mother of all corruption scandals refuses to go away*, accessibile all'indirizzo www.foreignpolicy.com/2015/01/06/why-turkeys-mother-of-all-corruption-scandals-refuses-to-go-away/.

⁹⁹ Sulle vicende di Gezi Park e la citata inchiesta sulla corruzione del Governo come momento di svolta per la democrazia turca, cfr. T. GROPPI, *Turchia 2017: l'attacco allo stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea*, in *AIC*, Fasc. 1/2017, 29 marzo 2017, p. 5 ss.; L. PERILLI, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013*, cit., p. 31 ss.; A. DEVALPO, *Turquie : la tentation de légaliser les violations des droits de l'homme*, 23 marzo 2015 (in <https://blogs.media-part.fr/alain-devalpo/blog/230315/turquie-la-tentation-de-legaliser-les-violations-des-droits-de-l-homme>).

¹⁰⁰ Tra le misure che, in risposta agli eventi sopra riportati, hanno contribuito allo smantellamento dei progressi democratici sino ad allora compiuti da Ankara si registra *in primis* l'adozione della cosiddetta 'omnibus law' (legge n. 6524 del 2014), che ha minato alla radice l'indipendenza del Consiglio superiore della magistratura. Cfr. L. PERILLI, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva*



polizia¹⁰¹; l'ulteriore inasprimento della normativa in materia di libertà di stampa e di espressione¹⁰².

Sullo sfondo di questa deriva autoritaria si è riscontrata, nel contempo, una sempre maggiore visibilità assicurata alla religione islamica nello spazio pubblico. A partire dal 2010 l'AKP ha gradualmente allentato le restrizioni imposte in relazione alla facoltà di utilizzare il velo islamico nei luoghi pubblici. Il divieto di indossare il *türban* è venuto meno all'interno delle università, delle scuole pubbliche, delle istituzioni statali e, da ultimo, finanche delle forze armate, tradizionali roccaforti della laicità¹⁰³. Inoltre, sotto il dichiarato auspicio di allevare nuove generazioni di musulmani devoti, è stata introdotta nel 2012 una riforma dell'istruzione che ha rimodellato il sistema educativo, incentivando gli istituti scolastici vocazionali (*imam-hatip*) e incrementando i corsi opzionali dedicati all'insegnamento dell'Islam sunnita nei *curricula* delle scuole medie e superiori¹⁰⁴.

della Turchia dal 2013, cit., pp. 34-37; **O. YEGEN**, *Turkey Rolling Back the 2010 Reforms?*, in *Int'l J. Const. L. Blog*, 24 ottobre 2014, www.iconnectblog.com/2014/10/turkey-rolling-back-the-2010-reforms.

¹⁰¹ Al marzo 2015 risale l'approvazione da parte del Parlamento del cosiddetto 'pacchetto sicurezza' (legge n. 6638). Questo pacchetto legislativo ha aumentato le pene nei confronti dei manifestanti nelle piazze, ha incrementato i poteri della polizia di procedere a perquisizioni e sequestri in assenza di preventiva autorizzazione giudiziaria e ha consentito alla polizia di utilizzare armi da fuoco per prevenire attacchi in luoghi pubblici contro persone, edifici o veicoli. Cfr. **L. PERILLI**, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013*, cit., pp. 39-40.

¹⁰² Sempre nel 2015 è stata adottata dal Parlamento la cosiddetta 'legge bavaglio' (legge n. 6639), che ha consolidato la stretta del Governo su internet e sui *mass media*. Cfr. **W. ZELDIN**, *Turkey: Recent Development in National and Public Security Law*, The Law Library of Congress, November 2015, www.loc.gov/law/help/national-security-law/turkey-recent-developments-2015.pdf. Più in generale, si segnala che l'involuzione autoritaria registratasi negli ultimi anni è stata fotografata dalla Commissione europea nei suoi report annuali sullo stato dei progressi compiuti dalla Turchia nell'ottica del processo d'adesione all'Unione europea. Si rinvia, in particolare, al rapporto pubblicato dalla Commissione europea nel 2016 e consultabile al link www.ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf.

¹⁰³ *Turkey lifts military ban on Islamic headscarf*, in www.theguardian.com/world/2017/feb/22/turkey-lifts-military-ban-on-islamic-headscarf.

¹⁰⁴ La legge sulla riforma dell'educazione del 2012 ha introdotto corsi opzionali aventi a oggetto, in particolare, il Corano, la vita del Profeta Maometto e conoscenze religiose di base sull'Islam. Cfr. **O. KCENGIZ**, *Erdogan's reforms meant to educate 'pious generation'*, 26 June 2014, in www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2014/06/cengiz-produce-religious-generations-erdogan-akp-islamist.html; **S.V. CORNELL**, *The Islamization of Turkey: Erdoğan's Education Reforms*, 2 September 2015, in www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-



A questo riguardo, il dato più significativo pare rappresentato dalla posizione assunta in merito dalla Corte costituzionale. L'*Anayasa* ha confermato la legittimità della riforma dell'istruzione, abbracciando un'inedita concezione di 'laicità flessibile'. Dal monopolio statale sull'educazione religiosa, garantito ai sensi dell'art. 24, quarto comma, Cost., discenderebbe infatti per lo Stato l'obbligo positivo di impartire l'insegnamento della fede maggioritaria¹⁰⁵.

Secondo i giudici costituzionali, il trattamento preferenziale accordato all'insegnamento dell'Islam sunnita non si configura come discriminatorio verso le altre confessioni religiose per due ragioni. Innanzitutto, non vi è alcuna norma che impedisca al Ministro dell'Istruzione di istituire corsi della stessa natura anche per le confessioni diverse da quella maggioritaria. In secondo luogo, il Trattato di Losanna del 1923 offre un sufficiente livello di protezione a beneficio delle minoranze religiose ivi menzionate.

È però del tutto evidente che questa interpretazione non tiene conto né dell'eterogeneità che caratterizza al suo interno la comunità islamica né tantomeno di quelle minoranze religiose non musulmane prive di espresso riconoscimento da parte del Trattato di Losanna. La decisione *de qua* pare dunque assai controversa, a fronte soprattutto delle difficoltà palesate dall'ordinamento turco nel dare piena attuazione - ai sensi dell'art. 9 Cedu e dell'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici - agli obblighi internazionali di protezione del diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo attraverso l'insegnamento¹⁰⁶.

[articles/item/437-the-islamization-of-turkey-erdo%C4%9Fan%E2%80%99s-education-reforms.html](http://www.statoe.chiese.it/articles/item/437-the-islamization-of-turkey-erdo%C4%9Fan%E2%80%99s-education-reforms.html).

¹⁰⁵ Giudizio della Corte costituzionale turca n. E. 2012/65, K. 2012/128, sentenza del 20.09.2012, pubblicata il 18.04.2013. Secondo la Corte, fin dall'inizio in Turchia il principio di laicità, sia a livello costituzionale che nella pratica, non ha escluso la relazione istituzionale tra lo Stato e la religione islamica. Sebbene la Costituzione turca non si riferisca esplicitamente a una particolare religione, essa prevede appositi meccanismi volti a soddisfare i bisogni di coloro che professano la religione maggioritaria, come ad esempio il credo, il culto e l'educazione. In questo contesto, la Costituzione percepisce pertanto i servizi religiosi come bisogni sociali a cui lo Stato ha l'obbligo di provvedere. Cfr. **S. YÜKSEL**, *The Clash Between Free Exercise of Religion and Secularism Within the Turkish Legal System*, in *MHB*, Yıl 33, Sayı 2, 2013, pp. 124-126; **M. YILDIRIM**, *Turkey: Constitutional Court justifies more freedom of religion or belief restriction*, 9 July 2013, in www.forum18.org.

¹⁰⁶ Come è noto, la Turchia è stata più volte condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ragione del proprio regime di educazione religiosa, ritenuto in contrasto con l'art. 9 Cedu. In questo senso, si vedano esemplarmente le sentenze *Hasan and Eylem Zengin v. Turkey*, Second Section, Application No. 1448/04, Final 9 January 2008; *Mansur Yalçın and others v. Turkey*, Application No. 21163/11, Final 16 February 2015. Per un



Tale pronuncia rischia di assecondare nuove ingiustificate restrizioni statali all'esercizio della libertà di coscienza e di religione e di moltiplicare, di riflesso, i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove nella pratica i nuovi corsi religiosi elettivi non risultino effettivamente opzionali e agli studenti appartenenti a confessioni minoritarie sia in concreto precluso l'accesso a insegnamenti alternativi¹⁰⁷. Questa presa di posizione dell'*Anayasa*, agevolata dalla rinnovata composizione della Corte dopo gli emendamenti costituzionali del 2010 e rinsaldata nel 2014 da una decisione favorevole alla liberalizzazione dell'utilizzo del velo islamico nei luoghi pubblici¹⁰⁸, ha denotato una crescente uniformazione da parte dei giudici costituzionali all'approccio religiosamente orientato che contraddistingue in modo sempre più accentuato le politiche del Governo¹⁰⁹.

L'*escalation* di tensioni suscitata dal progressivo smantellamento dello stato di diritto, unitamente alla vocazione filo-islamica sempre più marcata dell'AKP, ha raggiunto il proprio apice a seguito del tentato colpo di Stato del luglio 2016.

6 - Le implicazioni giuridiche del fallito golpe del 2016

Nella notte del 15 luglio 2016 alcuni caccia F-16 decollano alla volta di Ankara¹¹⁰ dove, di lì a breve, aprono il fuoco contro le principali sedi del

approfondimento sul tema dell'istruzione religiosa e delle relative condanne nei confronti della Turchia da parte dei giudici di Strasburgo si rinvia, tra i molti contributi in materia, al saggio di **A. PARRILLI**, *L'istruzione religiosa in Turchia: gli Aleviti e la Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33 del 2016, pp. 1-24.

¹⁰⁷ Sul carattere opzionale degli insegnamenti dedicati all'Islam sunnita e sulle difficoltà per gli studenti che professino altre religioni o credenze di essere esentati dagli stessi nonché di ottenere l'accesso a corsi alternativi, si veda **M. YILDIRIM**, *Turkey: Is it possible to manifest religion or belief in teaching and education?*, 20 August 2013, in www.forum18.org.

¹⁰⁸ **S. YÜKSEL**, *The Clash Between Free Exercise of Religion and Secularism Within the Turkish Legal System*, cit., p. 125.

¹⁰⁹ **B.E. ODER**, *Populism and the Turkish Constitutional Court: the Game Broker, the Populist and the Popular*, in *Int'l J. Const. L. Blog*, May 2, 2017 (www.verfassungsblog.de/populism-and-the-turkish-constitutional-court-the-game-broker-the-populist-and-the-popular/).

¹¹⁰ Per una ricostruzione degli eventi che si sono susseguiti in Turchia nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, tra i molti contributi si vedano **V.R. SCOTTI**, *'Vogliamo i colonnelli?'*, cit., p. 1 ss.; *Turkey: the attempted coup and its troubling aftermath*, in *Strategic Comments*, Vol. 22, Comment 19, July 2016, p. 5 ss.; **E. ESEN**, **S. GUMUSCU**, *Turkey: How the Coup Failed*, in *Journal of Democracy*, Vol. 28, No. 1, January 2017, p. 59 ss.; **A. ZARAKOL**, *The Failed Coup Attempt in Turkey: What We Know So Far*, July 2016 (www.ponarseurasia.org/memo/failed-coup-attempt-turkey-what-we-know-so-far).



potere, tra cui il Parlamento e il palazzo presidenziale¹¹¹. Nel frattempo, a Istanbul, i carri armati bloccano l'accesso a entrambi i ponti sul Bosforo e i militari occupano gli altri punti nevralgici della metropoli, tra cui l'aeroporto internazionale Atatürk e la centralissima piazza Taksim¹¹².

Pur cercando di ridimensionare il tentativo di *putsch*, il Primo Ministro Binali Yıldırım conferma quanto appare ormai inconfutabile: la Turchia si trova di fronte al quinto colpo di Stato della propria storia moderna¹¹³. Poco dopo, infatti, le forze armate diramano un comunicato con cui annunciano di aver assunto il controllo del Paese al fine di ristabilire l'ordine democratico. In tale messaggio, che accusa le politiche autoritarie del Governo e del Presidente della Repubblica e stigmatizza la crescente islamizzazione dello Stato, riecheggiano alcune formule tipiche della tradizione laico-kemalista¹¹⁴.

¹¹¹ Tra gli altri obiettivi bersaglio degli attacchi aerei vi erano i quartieri generali dello Stato Maggiore, il comando della polizia, la sede dei servizi segreti, scuole militari e la centrale dei servizi satellitari. Cfr. **G. DI FEO**, *Turchia, la battaglia aerea che ha deciso il fallimento del golpe*, in *La Repubblica*, 16 luglio 2016. In particolare, sul presunto supporto fornito ai golpisti dalla base NATO di Incirlik, utilizzata dalle forze USA per condurre *raid* contro i miliziani dello Stato islamico in Iraq e Siria, e sull'arresto del suo comandante, il generale Bekir Ercan Van, si vedano **Z. ZANFAGNA**, *Turchia, cosa è successo nella base aerea Nato di Incirlik*, in *Formiche*, 19 luglio 2016 (www.formiche.net/blog/2016/07/19/base-aerea-nato-incirlik/); **H. NAYLOR, E. CUNNINGHAM**, *Turkey detains 6,000 in failed coup amid signs of chaos in the military*, in *Washington Post*, 17 July 2016; **S. NASI**, *Turbulence in Turkish-US ties: The Incirlik crisis*, in *Hurriyet Daily News*, 21 July 2016.

¹¹² Contestualmente sono stati arrestati e sequestrati dai golpisti diversi ufficiali di alto rango, tra i quali il Capo di Stato Maggiore Hulusi Akar, il comandante delle forze di terra Salih Zeki Çolak e il comandante delle forze aeree Abidin Ünal. Cfr. *Turkish President Erdogan appears in Istanbul to denounce army coup attempt*, 16 July 2016 (www.bbc.com/news/world-europe-36809083); *Erdogan Arrives in Istanbul as Turkish Military Coup Crumbles*, 16 July 2016, www.haaretz.com/middle-east-news/turkey/1.731225); **P. FOSTER**, *How Turkey's military launched coup against President Erdogan and government*, 16 July 2016 (www.telegraph.co.uk/news/2016/07/16/how-turkeys-military-launched-a-well-planned-coup-against-presid/); *Turkey: the attempted coup and its troubling aftermath*, cit., p. 5.

¹¹³ **W. WORLEY, F. GARCIA**, *Turkish Prime Minister claims there has been an attempted coup*, 15 July 2016 (www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-prime-minister-claims-there-has-been-an-attempted-coup-a7139611.html).

¹¹⁴ Nella loro dichiarazione i militari celatisi dietro il golpe, senza mai rivelare la propria identità, hanno asserito di agire per conto dell'intero esercito e si sono autodefiniti 'Yurtta Sulh Konseyi' ('Peace at Home Council'), rievocando così la celebre massima di Kemal Atatürk 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ('Peace at Home, Peace in the World'). Ciò premesso, il *memorandum* puntava l'indice contro l'esecutivo per il terrorismo dilagante e la violazione dello stato di diritto e dell'ordine costituzionale registratisi negli ultimi anni nel Paese, promettendo di sradicare la corruzione, di promulgare una nuova costituzione e di ripristinare lo stato di diritto, nel rispetto degli accordi internazionali, dei quali veniva



A scongiurare quello che sembra un epilogo già scritto è, tuttavia, l'ennesimo colpo di scena. Contattato da un'emittente televisiva, il Presidente Erdoğan condanna gli autori del golpe ed esorta la popolazione a riversarsi nelle piazze in difesa della democrazia¹¹⁵. All'appello lanciato dal Capo dello Stato si unisce la potente voce degli imam e dei muezzin, che dai minareti di oltre ottantamila moschee disseminate nel Paese sollecitano i fedeli musulmani a sfidare il coprifuoco per partecipare attivamente alla resistenza nei confronti del *putsch*¹¹⁶. Ne consegue una mobilitazione popolare, animata da un esplosivo connubio di nazionalismo e sentimento religioso¹¹⁷, la cui onda d'urto travolge le forze golpiste e segna nell'arco di poche ore il tramonto definitivo del colpo di Stato¹¹⁸.

confermata la validità. Cfr. **E. ESEN, S. GUMUSCU**, *Turkey: How the Coup Failed*, cit., p. 62; *Coup soldiers raided state-run broadcaster TRT, forcefully announced coup declaration*, 16 July 2016 (www.dailysabah.com/politics/2016/07/17/coup-soldiers-raided-state-run-broadcaster-trt-forcefully-announced-coup-declaration). Il testo originale del comunicato è consultabile all'indirizzo www.haber3.com/guncel/asker-trt-binasinda-iste-039darbe039-bildirisi-haberi-4401863.

¹¹⁵ **M. PENNISI**, *La Turchia blocca i social e Erdoğan si fa intervistare via FaceTime*, 16 luglio 2016 (www.corriere.it/tecnologia/16_luglio_16/social-bloccati-turchia-erdogan-si-fa-intervistare-via-facetime-ee20fefa-4ad8-11e6-8c21-6254c90f07ee.shtml); **F. GARCIA**, *Turkey coup: President Erdogan appears on Turkish TV via FaceTime*, 15 July 2016 (www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-coup-erdogan-turkish-tv-facetime-video-latest-news-a7139756.html). Si sono a questo punto rincorse sui mass media varie notizie secondo cui, salito a bordo del suo jet presidenziale, Erdoğan si sarebbe dato alla fuga chiedendo asilo politico a diversi Paesi europei e non. In realtà l'aereo del Presidente, una volta decollato da Dalaman, nei pressi di Marmaris, non ha mai abbandonato i cieli turchi, dirigendosi verso Istanbul, dove sarebbe poi atterrato all'aeroporto Atatürk, nel frattempo liberato dai golpisti che vi si erano insediati.

¹¹⁶ Tale messaggio è stato trasmesso simultaneamente dagli altoparlanti delle moschee, da mezzanotte all'alba del 16 luglio 2016, su ordine della Diyanet. Sulla crescente strumentalizzazione politica della Diyanet da parte del Governo e sul ruolo cruciale della stessa nel contrastare il tentato golpe, si vedano **P. TREMBLAY**, *How Erdogan used the power of the mosques against coup attempt*, in *Al-Monitor*, 25 July 2016 (www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/turkey-coup-attempt-erdogan-mosques.html); **K. FABBE, K. GUILER**, *Why there are so many conspiracy theories about the Turkish coup*, in *Washington Post*, 19 July 2016 (www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/07/19/why-there-are-so-many-conspiracy-theories-about-the-turkish-coup/?utm_term=.9c9a3a2f737c).

¹¹⁷ Nell'occasione migliaia di cittadini, sventolando la bandiera turca al grido di 'Allah è grande', sono scesi in massa nelle strade per offrire il proprio supporto alle forze armate lealiste, alla polizia e ai servizi segreti, rimasti saldamente nelle mani del Presidente. Cfr. *Turkey: the attempted coup and its troubling aftermath*, cit., p. 6. Sul ruolo rivestito dalla popolazione civile in relazione al tentato colpo di Stato, **D.H. KINNEY**, *Civilian Actors in the Turkish Military Drama of July 2016*, in *Eastern Mediterranean Policy Note*, No. 10, 19 September 2016 (www.emgr.unic.ac.cy/wp-content/uploads/EMPN_10.pdf).

¹¹⁸ L'alba del 16 luglio 2016 ha testimoniato il fallimento del golpe, con la resa dei



A più di un anno di distanza, sono ancora molte le ombre legate alle responsabilità del fallito golpe. A prima vista, esso può essere interpretato come un maldestro intervento da parte di alcune correnti dell'esercito a presidio del carattere laico dell'ordinamento turco, di cui i militari, come si è detto, si sono storicamente eretti a baluardo insieme alla Corte costituzionale. Né è da escludersi che questi ranghi delle forze armate si siano ispirati alla retorica laico-kemalista al fine di giustificare un colpo d'ala dettato, invero, dal timore di epurazioni che sarebbero scattate nei loro confronti in occasione del Consiglio Militare Supremo del successivo 28 luglio¹¹⁹. Nondimeno, la versione ufficiale propugnata dall'AKP ha

militari sopravvissuti al pubblico linciaggio, la ritirata dei carri armati dai ponti sul Bosforo e l'atterraggio trionfale dell'aereo di Erdoğan a Istanbul. Cfr. **E. ESEN, S. GUMUSCU**, *Turkey: How the Coup Failed*, cit., p. 62; **T. ARANGO, C. YEGINSU**, *Turkish President Returns to Istanbul in Sign Military Coup Is Faltering*, in *New York Times*, 15 July 2016, www.nytimes.com/2016/07/16/world/europe/military-attempts-coup-in-turkey-prime-minister-says.html; *Turkey: Crowds attack troops after coup attempt*, in *Al Jazeera*, 16 July 2016 (www.aljazeera.com/news/2016/07/turkey-coup-attempt-angry-mobs-attack-troops-160716072445461.html). Sul piano politico, è stata convocata d'urgenza il 16 luglio 2016 una sessione straordinaria del Parlamento, conclusasi con una dichiarazione congiunta di condanna del tentato *putsch* sottoscritta dall'AKP e dai tre partiti di opposizione del CHP, dell'MHP (*Milliyetçi Hareket Partisi* - Partito del Movimento Nazionalista) e del filo-curdo HDP (*Halkların Demokratik Partisi* - Partito Democratico del Popolo). La comunità internazionale ha invece atteso l'evolversi degli eventi, per poi esprimere solidarietà al Governo turco una volta appurato il fallimento del colpo di Stato. Cfr. **V.R. SCOTTI**, *'Vogliamo i colonnelli'?*, cit., p. 2; **E. ESEN, S. GUMUSCU**, *Turkey: How the Coup Failed*, cit., pp. 66-68; *Turkey's political parties in solidarity after coup attempt*, in *Hurriyet Daily News*, 16 July 2016 (www.hurriyetaidailynews.com/turkeys-political-parties-in-solidarity-after-coup-attempt.aspx?pageID=238&nID=101698&NewsCatID=338); *Opposition parties reject the military coup attempt*, in *Hurriyet Daily News*, 16 July 2016 (www.hurriyetaidailynews.com/opposition-parties-reject-the-military-coup-attempt.aspx?pageID=238&nID=101670&NewsCatID=341); **C. PALA**, *Turkish opposition leader condemns failed coup*, in *Anadolu Agency*, 24 July 2016.

¹¹⁹ A questo riguardo, permangono comunque forti dubbi rispetto alla temerarietà di un golpe organizzato da un ristretto manipolo di ufficiali, con il dispiegamento di un numero relativamente esiguo di uomini e mezzi. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella secondo cui l'azione iniziale dei golpisti, richiamandosi alla tradizione kemalista, mirasse a catalizzare il supporto sia del resto delle forze armate che della popolazione. Questo fatale errore di valutazione da parte dei militari è stato ben presto evidenziato, come si è detto, dalla ferma opposizione al *putsch* da parte sia della grande maggioranza dell'esercito che della società civile. Un'altra teoria, riportata dall'AKP, vuole che i golpisti abbiano dovuto anticipare l'inizio delle proprie operazioni rispetto all'orario prestabilito, per il sospetto che il loro piano eversivo fosse stato scoperto, non potendo pertanto utilizzare tutte le risorse a loro disposizione. Cfr. **G.H. JENKINS**, *Post-Putsch Narratives and Turkey's Curious Coup*, in *The Turkey Analyst*, 22 July 2016 (www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/562-post-putsch-narratives-and-turkeys-curious-coup.html); **A. ZARAKOL**, *The Failed Coup Attempt in Turkey: What We Know So Far*, cit., pp. 3-4; *Turkey: the attempted*



imputato *ab origine* la regia del tentato *putsch* ad ambienti religiosi, e precisamente alla figura dell'*ex* imam Fethullah Gülen, leader del movimento *Hizmet*, *ex* alleato e attuale rivale numero uno del Presidente Erdoğan¹²⁰.

Al di là dell'intrecciarsi di queste diverse narrazioni e della suggestiva ipotesi - tuttora non dimostrata - di un coinvolgimento dello stesso AKP, la veemente reazione governativa ha consolidato la sensazione che il fallito colpo di Stato, non a caso definito da Erdoğan come un 'dono di Dio', abbia costituito il pretesto per inasprire la repressione contro qualsiasi forma, sia laica che religiosa, di opposizione al regime di Ankara¹²¹.

All'indomani del mancato golpe il Consiglio dei Ministri, in conformità agli articoli 15¹²², 120¹²³ e 121¹²⁴ della Costituzione e in

coup and its troubling aftermath, cit., pp. 6-7.

¹²⁰ Per un approfondimento sulla figura di Gülen, in autoesilio negli Stati Uniti dal 1999, e sul suo network globale *Hizmet* ('Servizio'), si vedano H.K. YAVUZ, *Toward an Islamic Enlightenment: The Gülen Movement*, in *Oxford University Press*, Oxford, 2013; M. OTTAVIANI, *Il Reis. Come Erdoğan ha cambiato la Turchia*, Textus Edizioni, L'Aquila, 2016, pp. 110-116; R. SHARON-KRESPIN, *Fethullah Gülen's Grand Ambition*, in *Middle East Quarterly*, Vol. 16, No. 1, Winter 2009, pp. 55-66. Sul conflitto in atto tra Ankara e il movimento gülenista prima e dopo il fallito colpo di Stato, H.K. YAVUZ, R. KOÇ, *The Turkish Coup Attempt: The Gülen Movement vs. the State*, in *Middle Eastern Policy*, Vol. XXIII, No. 4, Winter 2016, pp. 136-148.

¹²¹ Su questo punto, tra i molti si vedano F.M. MILAN, *Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Attempt*, in *The RUSI Journal*, Vol. 161, No. 4, 2016, pp. 31-32; E. ESEN, S. GUMUSCU, *Turkey: How the Coup Failed*, cit., pp. 69-71; P. KINGSLEY, *Turkey detains 6,000 over coup attempt as Erdoğan vows to 'clean state of virus'*, in *The Guardian*, 17 July 2016 (www.theguardian.com/world/2016/jul/17/us-turkey-coup-attempt-fethullah-gulen).

¹²² L'art. 15, primo comma, Cost. prevede che durante lo stato di emergenza l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali possa essere sospeso, in tutto o in parte, a condizione che non vengano violati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

¹²³ Ai sensi dell'art. 120 Cost., "in caso di gravi indicazioni di diffusi atti di violenza finalizzati alla distruzione del libero ordine democratico istituito dalla Costituzione o dei diritti e delle libertà fondamentali, o di grave deterioramento dell'ordine pubblico a causa di atti di violenza, il Consiglio dei Ministri, riunito sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, previa consultazione con il Consiglio di Sicurezza Nazionale, può dichiarare lo stato di emergenza in una o più regioni o in tutto il Paese per un periodo non superiore ai sei mesi".

¹²⁴ L'art. 121, terzo comma, Cost. stabilisce che "durante lo stato di emergenza il Consiglio dei Ministri, riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, può emettere decreti aventi forza di legge su questioni rese necessarie dallo stato di emergenza. Questi decreti saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e saranno sottoposti alla Grande Assemblea Nazionale turca lo stesso giorno per l'approvazione; il termine e la procedura per la loro approvazione da parte dell'Assemblea sono indicati nel regolamento



applicazione della legge n. 2935 del 1983 sullo stato di emergenza, ha proclamato in tutto il territorio nazionale uno stato di emergenza della durata di tre mesi¹²⁵. Il 21 luglio 2016, con una nota indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le autorità turche hanno poi annunciato l'intenzione di sospendere l'applicazione della Cedu, invocando la clausola derogatoria di cui all'art. 15 della Convenzione europea¹²⁶. Questa disposizione autorizza gli Stati membri a sospendere temporaneamente alcuni diritti fondamentali garantiti dal trattato "in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione"¹²⁷. Ne deriva per il Governo la possibilità di adottare, nella misura in cui le circostanze lo richiedano e nel rispetto degli altri obblighi internazionali, decreti legge che consentano di fronteggiare in modo rapido ed efficace la situazione di pubblica emergenza e che necessitano di successiva approvazione da parte del Parlamento¹²⁸.

In forza delle prerogative attribuite all'esecutivo dallo stato di emergenza, a tutt'oggi in vigore dopo essere stato più volte prorogato con il consenso della Grande Assemblea Nazionale¹²⁹, il Governo turco ha finora

interno".

¹²⁵ Decisione del Consiglio dei Ministri n. 2016/9064, 20 luglio 2016. Cfr. **B. BAĞLAYAN**, *The Turkish State of Emergency Under Turkish Constitutional Law and International Human Rights Law*, in *ASIL*, Vol. 21, Issue 1, 3 January 2017 (www.asil.org/insights/volume/21/issue/1/turkish-state-emergency-under-turkish-constitutional-law-and).

¹²⁶ A questo riguardo, si rinvia a *Declaration contained in a letter from the Permanent Representative of Turkey* (accessibile all'indirizzo www.coe.int/en/web/conventions/search-on-reservations-and-declarations). Si precisa che le autorità turche hanno contestualmente notificato alle Nazioni Unite la propria volontà di derogare agli obblighi derivanti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, ai sensi dell'art. 4 del trattato. La comunicazione notificata dal Governo turco al Segretario Generale delle Nazioni Unite è consultabile al seguente link <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.580.2016-Eng.pdf>. Sulla deroga turca alla Cedu si rinvia, tra gli altri, a **E. SOMMARIO**, *La deroga turca alla Convenzione europea dei diritti umani ed il tentato colpo di stato del luglio 2016*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, vol. 10, 3, 2016, pp. 720-727.

¹²⁷ Dello stesso tenore è l'art. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può essere invocato "in caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale".

¹²⁸ Si precisa che, ai sensi dell'art. 15, par. 2, Cedu, tale facoltà di deroga alla Convenzione europea soggiace altresì al limite dei diritti inderogabili, quali il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti (art. 3 Cedu), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4), il principio di irretroattività della legge penale (art. 7) nonché il divieto di pena di morte previsto dai Protocolli Addizionali n. 6 e n. 13 e il principio del *ne bis in idem* ex art. 4 del Protocollo Addizionale n. 17.

¹²⁹ Da ultimo, lo stato di emergenza è stato prorogato con l'approvazione del Parlamento in data 17 ottobre 2017 per ulteriori novanta giorni. Cfr. *Turkish Parliament extends state of emergency for an additional 3 months*, in *Daily Sabah*, 17 October 2017



adottato oltre venti decreti legge di emergenza¹³⁰. Questi provvedimenti hanno disposto licenziamenti di massa di magistrati, militari, docenti universitari, giornalisti, funzionari del Dipartimento per gli affari religiosi e altri dipendenti pubblici, nonché la confisca di beni e la chiusura di migliaia di istituti scolastici, fondazioni, associazioni e società private. La *ratio* di queste epurazioni su vasta scala alberga nei presunti legami tra tali soggetti e la cosiddetta *Fethullahist Terrorist Organisation* (FETÖ), l'organizzazione gülenista rea di aver infiltrato propri membri o seguaci nei gangli vitali dell'apparato statale e di aver orchestrato il fallito golpe¹³¹.

Come osservato dalla Commissione di Venezia, alcune misure emergenziali introdotte dai decreti *de quibus* hanno, con ogni probabilità, disatteso i requisiti di necessità e proporzionalità fissati nel testo convenzionale¹³². A destare non pochi dubbi in termini di compatibilità con

(www.dailysabah.com/politics/2017/10/17/turkish-parliament-extends-state-of-emergency-for-an-additional-3-months); *CHP leader to address CoE forum in Strasbourg*, in *Hurriyet Daily News*, 6 November 2017 (www.hurriyetdailynews.com/chp-leader-to-address-coe-forum-in-strasbourg-122006).

¹³⁰ Per il testo dei primi otto decreti legge emergenziali è disponibile la traduzione in inglese sul sito internet della Commissione di Venezia ([www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF\(2016\)061-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2016)061-e)). Sulle conseguenze dell'applicazione dello stato d'emergenza si rinvia al rapporto del Monitoring Committee del Consiglio d'Europa dell'8 marzo 2017 (consultabile all'indirizzo web <http://website-pace.net/documents/19887/3258251/20170308-TurkeyInstitutions-EN.pdf/bbd65de5-86d4-466f-9bc1-185d5218bce7>).

¹³¹ Per un approfondimento sui decreti legge di emergenza e sulle epurazioni da essi disposte all'interno dell'amministrazione statale, si rinvia *ex multis* a **T. GROPPI**, *Turchia 2017*, cit., pp. 9-14; **L. PERILLI**, *Lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013*, cit., p. 41 ss.; **T. GROPPI**, *Turchia, che fare? Altri 330 docenti universitari licenziati con decreto del governo soltanto perché oppositori di Erdogan; tra essi il costituzionalista dell'Università di Marmara Ibrahim Kaboğlu*, in *Federalismi.it*, n. 4, 22 febbraio 2017, pp. 2-5; *Turchia. I diritti fondamentali. La reazione al tentato golpe e le deroghe alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Bollettino LDF*, n. 20, gennaio 2017, pp. 1-9; **E. SOMMARIO**, *La deroga turca*, cit., p. 723 ss.; **M. GALIMBERTI**, *Il mancato golpe turco e i decreti legge di emergenza: l'allarme lanciato dalla Commissione di Venezia*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 2017, pp. 169-172.

¹³² Alla luce della peculiare situazione originatasi in Turchia nel luglio 2016, sembra pacifico che la decisione di invocare la clausola derogatoria della Convenzione europea rientri legittimamente nell'ambito di applicazione dell'art. 15 Cedu. A questo riguardo, secondo la Commissione di Venezia "non vi è dubbio che le autorità turche si siano dovute confrontare con una pericolosa cospirazione armata, e che abbiano avuto buone ragioni per dichiarare uno stato d'emergenza e conferire poteri straordinari al Governo"; ciò nondimeno, "il Governo ha interpretato i propri poteri in modo troppo estensivo e ha adottato misure che vanno al di là di quanto consentito dalla Costituzione turca e dal diritto internazionale". Cfr. **VENICE COMMISSION**, *Draft Opinion on Emergency decree Laws Nos. 667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016* (Opinion n. 865/2016 del 12 dicembre



l'art. 15 Cedu sono, specificamente, la portata strutturale di tali misure¹³³; l'eccessiva durata della detenzione extragiudiziale¹³⁴; le limitazioni del diritto all'equo processo¹³⁵; il sottrarsi dei provvedimenti di emergenza al sindacato della Corte costituzionale¹³⁶; la dichiarazione di irricevibilità, per mancato esaurimento dei rimedi interni, dei ricorsi individuali presentati alla Corte di Strasburgo senza aver preventivamente adito la Corte costituzionale¹³⁷.

Orbene, può a buon diritto affermarsi che il mancato golpe del luglio 2016 e le draconiane misure emergenziali che ne sono conseguite abbiano prodotto una drammatica accelerazione dell'involuzione autoritaria turca. Il deterioramento dei principi cardine dello stato di diritto e segnatamente del principio di separazione dei poteri ha trovato, per così dire, il proprio

2016), §§ 225-226 (accessibile all'indirizzo [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL\(2016\)039-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2016)039-e)).

¹³³ In questo senso, i decreti legge in questione hanno introdotto alcune misure che vanno oltre quanto reso necessario da un regime provvisorio di emergenza. Si fa riferimento, in particolare, alla scelta di licenziare migliaia di dipendenti pubblici anziché sospenderli dalle proprie funzioni in attesa del giudizio di un tribunale, nonché alla decisione di sciogliere enti giuridici in via definitiva invece di sottoporli a un controllo statale temporaneo. Sotto questo profilo si rinvia a **VENICE COMMISSION**, *Draft Opinion on Emergency decree Laws Nos. 667-676*, cit., §§ 78, 81-89 e 155.

¹³⁴ L'art. 6 del decreto legge n. 667 ha introdotto la possibilità di detenere le persone sospettate di essere coinvolte nel fallito colpo di Stato fino a un massimo di trenta giorni, in attesa di comparire dinanzi a un'autorità giudiziaria che giudichi della legittimità del relativo provvedimento. Tale disposizione pare in netto contrasto con l'art. 5, par. 3, Cedu, secondo cui la persona detenuta ha diritto di essere tradotta "al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie".

¹³⁵ Lo stesso art. 6 del decreto legge n. 667 autorizza le autorità a registrare le comunicazioni tra i detenuti e i loro difensori e prevede altresì la possibilità che un agente di sicurezza sia presente ai relativi colloqui. La disposizione in esame appare del tutto incompatibile con il diritto a un equo processo tutelato dall'art. 6 Cedu.

¹³⁶ La Corte costituzionale ha escluso la propria competenza circa la verifica della costituzionalità dei decreti legge adottati durante lo stato di emergenza. Al riguardo i giudici costituzionali, operando un *overruling* rispetto alla propria giurisprudenza antecedente, hanno aderito a un'interpretazione letterale dell'art. 148 Cost., secondo cui tali decreti "*shall not be brought before the Constitutional Court alleging their unconstitutionality as to form or substance*". Cfr. **VENICE COMMISSION**, *Draft Opinion on Emergency decree Laws Nos. 667-676*, cit., §§ 188-190. Non va peraltro dimenticato il fatto che la stessa Corte costituzionale, dando esecuzione a quanto disposto dai decreti di emergenza adottati dal Governo, ha a sua volta provveduto a destituire due suoi componenti.

¹³⁷ Chiamata a pronunciarsi sui primi ricorsi presentati, senza passare per il vaglio della Corte costituzionale, da persone colpite dalle epurazioni, la Corte europea li ha respinti dichiarandoli irricevibili per mancato esaurimento dei rimedi domestici. Al riguardo, si vedano esemplarmente *Mercan v. Turkey*, decisione del 17 novembre 2016; *Zihni v. Turkey*, sentenza del 29 novembre 2016.



coronamento nella controversa revisione costituzionale che nell'aprile del 2017 ha mutato la forma di governo della Turchia trasformandola, dopo quasi un secolo, in una Repubblica presidenziale¹³⁸.

Tra i profili di maggiore problematicità sollevati dalla recente riforma, oggetto di ampia critica in dottrina¹³⁹, si sono registrati l'accentramento dei poteri nelle mani del Presidente della Repubblica, in assenza di un adeguato meccanismo di *checks and balances*, e la limitazione dell'indipendenza della magistratura e della Corte costituzionale¹⁴⁰. A questo proposito, è interessante constatare che *prima facie* la revisione costituzionale incide soltanto sull'assetto istituzionale delineato dalla Carta del 1982, lasciando viceversa intatta la parte della Costituzione inerente ai diritti fondamentali. Una lettura più approfondita della riforma, che collochi la stessa nell'alveo dello smantellamento degli elementi costitutivi dello stato di diritto in atto in Turchia, induce però a ritenere che la nuova

¹³⁸ Sulla legge costituzionale n. 6771 approvata dal Parlamento il 21 gennaio 2017 e sottoposta a *referendum* confermativo il successivo 16 aprile si rinvia al parere della Commissione di Venezia, *Opinion on the Amendments to the constitution adopted by the Grand National Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national referendum on 16 April 2017* (Opinion n. 875/2017 del 13 marzo 2017), disponibile all'indirizzo [www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad\(2017\)005-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2017)005-e). In questo senso, si veda anche lo 'Statement on the proposed constitutional reform in Turkey', adottato dal Monitoring Committee dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 gennaio 2017 (accessibile al link www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6507&lang=2). Il testo integrale degli emendamenti costituzionali è disponibile all'indirizzo www.politicsandlawinturkey.wordpress.com/publications/contributions-of-fellows/2017-amendment-proposal-to-the-turkish-constitution/).

¹³⁹ Per un approfondimento sui contenuti della revisione costituzionale, si rinvia *ex multis* a **A.E. ÖZTÜRK, I. GÖZAYDIN**, *Turkey's draft constitutional amendments: harking back to 1876?*, in *VerfBlog*, 30 dicembre 2016 (www.verfassungsblog.de/turkeys-draft-constitutional-amendments-harking-back-to-1876/); **F. PETERSEN, Z. YANAŞMAYAN**, *The Final Trick? Separation of Powers, Checks and Balances, and the Recomposition of the Turkish State*, in *VerfBlog*, 28 gennaio 2017 (www.verfassungsblog.de/the-final-trick-separation-of-powers-checks-and-balances-and-the-recomposition-of-the-turkish-state/); **S. VON STEINSDORFF**, *Presidentialism à la Turka or what? The (missing) logic behind the constitutional amendments*, in *VerfBlog*, 13 febbraio 2017 (www.verfassungsblog.de/presidentialism-a-la-turka-or-what-the-missing-logic-behind-the-constitutional-amendments/); **S. ESEN**, *The 2017 Constitutional Reform in Turkey: Removal of Parliamentarism or Democracy?*, 14 marzo 2017 (in www.iacl-aicd-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removal-of-parliamentarism-or-democracy/); **T. GROPP**, *L'attacco allo stato di diritto in Turchia: l'onda lunga del 1989 è definitivamente finita?*, in *DPCE on line*, No. 1, 2017, pp. 5-6.

¹⁴⁰ Su questo punto, si vedano **M. HAIMERL**, *The Turkish Constitutional Court under the Amended Turkish Constitution*, in *VerfBlog*, 27 gennaio 2017 (in www.verfassungsblog.de/the-turkish-constitutional-court-under-the-amended-turkish-constitution/); **T. GROPP**, *Turchia 2017*, cit., pp. 17-18.



forma di governo - e il correlativo impatto sull'imparzialità e l'indipendenza del potere giudiziario - implichi, verosimilmente, ripercussioni a lungo termine anche sul versante della tutela dei diritti.

Analogamente, la revisione costituzionale non influisce in modo diretto sul principio supremo di laicità dello Stato. D'altra parte, un attacco esplicito a tale caposaldo incontrerebbe il limite materiale dell'art. 4 Cost., che sancisce la non modificabilità del carattere laico (e democratico) della Repubblica turca. Sebbene sia quindi rimasto formalmente immutato, il principio di laicità pare tuttavia evidenziare sempre più frequenti segnali di permeabilità.

Una tendenza, questa, che sembra trovare conferma soprattutto nel forte ridimensionamento del ruolo politico dell'esercito e nella recente adesione della Corte costituzionale a una concezione di secolarismo meno restrittiva rispetto al passato. La stessa revisione costituzionale pare altresì rafforzare l'impressione che le pur apprezzabili riforme implementate, come si è accennato, in chiave filo-europea siano state invero strumentalizzate dall'AKP a detrimento delle forze armate e della Corte costituzionale, tradizionali 'numi tutelari' della *laiklik* e principali antagonisti dell'Islam politico.

Su questa scia, a seguito del fallito golpe e dell'intervenuta revisione costituzionale il Partito della giustizia e dello sviluppo ha dato ulteriore impulso alle proprie politiche di islamizzazione del Paese, promuovendo un'idea di 'Nuova Turchia' (*Yeni Türkiye*) che si innesta sulla valorizzazione tanto della sua identità religiosa quanto del suo passato ottomano¹⁴¹. Tra gli esempi più eclatanti spicca la recente riforma dell'istruzione, che, oltre a sostenere gli istituti vocazionali di impronta sunnita, ha previsto l'abolizione dai *curricula* scolastici dell'insegnamento dell'evoluzionismo darwiniano, la riduzione dello spazio riservato negli stessi ad Atatürk e l'introduzione dello studio del concetto di *jihad*¹⁴².

¹⁴¹ M. OTTAVIANI, *La Turchia dal tentativo di nazionalizzazione dell'Islam all'islamizzazione dello Stato*, in *Stradeonline.it* (www.stradeonline.it/monografica/2276-la-turchia-dal-tentativo-di-nazionalizzazione-dell-islam-all-islamizzazione-dello-stato).

¹⁴² *Turkish education ministry reveals new curriculum: Evolution out, 'jihad' in*, in *Hurriyet Daily News*, 18 July 2017 (www.hurriyetdailynews.com/turkish-education-ministry-reveals-new-curriculum-evolution-out-jihad-in-115673); *Latest draft of Turkey's new national curriculum 'excludes evolution theory'*, in *Hurriyet Daily News*, 22 June 2017 (www.hurriyetdailynews.com/latest-draft-of-turkeys-new-national-curriculum-excludes-evolution-theory-114651). In questo contesto, si segnala inoltre la recente promulgazione di una legge che, per la prima volta, ha reso legalmente validi i matrimoni celebrati con rito religioso. Cfr. *Mufti law passed after Erdoğan's approval*, in *Hurriyet Daily News*, 3 November 2017 (www.hurriyetdailynews.com/mufti-law-passed-after-erdogans-approval-121833); *La Turchia rende validi legalmente i*



In conclusione, l'analisi fin qui svolta suggerisce comunque che, a prescindere dal livello di islamizzazione dell'ordinamento, risultato peraltro più o meno intenso a seconda delle diverse stagioni politiche avvicendatesi nell'ultimo secolo, alla base della continua instabilità del Paese vi sia *in primis* la fragilità della sua tenuta democratica. In considerazione di tutto quanto sopra rilevato, la Repubblica kemalista e la Turchia contemporanea sembrano accomunate da un costante *leitmotiv*: l'attitudine del partito dominante - all'insegna prima dell'ortodossia laica e, nell'ultimo decennio, della rivitalizzazione dell'Islam - alla negazione del pluralismo, di matrice confessionale e non.

A fortiori, alla luce dell'attuale contesto turco appare pertanto improbabile l'adozione nel prossimo futuro di riforme democratiche idonee a offrire, anche dal punto di vista della libertà religiosa, una più efficace tutela in favore delle minoranze. In questo senso, è più che ragionevole ritenere che d'ora in avanti molto dipenderà dal concreto esercizio da parte del Presidente della Repubblica degli ampi poteri a quest'ultimo assegnati dalla nuova forma di governo.

matrimoni religiosi, in *La Stampa*, 19 ottobre 2017 (www.lastampa.it/2017/10/19/esteri/la-turchia-rende-validi-legalmente-i-matrimoni-religiosi-cGjqEXcN60jOAqVFzNhOSM/pagina.html).